

ATTO DD 309/A1705B/2023

DEL 05/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 per la campagna 2023: bando pubblico per la presentazione, con elementi condizionati, di domande di aiuto/pagamento ai sensi degli interventi SRA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24. Spesa pubblica totale euro 82.450.000,00 (di cui euro 14.667.855,00 di quota regionale)

Visto il Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d) e) f), del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il

regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA;
- il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023, che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha inoltre individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Considerato altresì che detti interventi contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Visto che gli interventi SRA Agro-Climatico-Ambientali (ACA), in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, sono i seguenti:

- SRA01 ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03 ACA 3, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di

tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,

- SRA04 ACA 4 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05 ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06 ACA 6 Cover crops,
- SRA08 ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10 ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12 ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13 ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14 ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA15 ACA 15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17 ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA18 ACA 18 Impegni per l'apicoltura,
- SRA22 ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24 ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione.

Precisato che il CSR di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023 è comprensivo di alcuni elementi condizionati all'approvazione di proposte di modifica al PSP trasmesse al Ministero per l'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e che derivano in parte da refusi presenti nel PSP approvato e in parte da approfondimenti tecnici svolti dagli uffici regionali e di cui occorre tenere conto all'apertura dei bandi e nelle fasi successive;

stabilito che la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati alla formale approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nelle schede relative alle SRA-ACA 01, 06, 08 azione 3, nonché al rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e delle altre condizioni che saranno approvate nella versione definitiva del Piano;

ritenuto, per quanto detto, che l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6605 del 16 marzo 2023 che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2023 per i seguenti interventi ACA, alcuni dei quali suddivisi in azioni,

- SRA01 ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03 ACA 3, azione 2 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli: minima lavorazione e/o di tecniche di lavorazione a bande,
- SRA05 ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06 ACA 6 Cover crops,
- SRA08 ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA14 ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17 ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA24 ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;

richiamato altresì che la citata DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR;

precisato che sono impiegate per ogni intervento oggetto del presente bando le risorse assegnate dalla DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e che esse sono finanziate mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al

benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;

c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi).

Visto, inoltre, il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 recante le Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti;

viste la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese e la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni (anche alle strutture della Regione Piemonte), sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico,
- emani manuali/disposizioni in merito alle procedure per la gestione delle domande.

Visto che, il dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1- 6605 del 16 marzo demanda alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi secondo le competenze delle strutture regionali, è necessario disporre l'approvazione del bando 2023 per gli interventi SRA-ACA sopra elencati;

stabilito, pertanto, in riferimento agli interventi SRA-ACA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24:

- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) ed approvare il bando recante le disposizioni per l'anno 2023 comprese negli Allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- di approvare per le domande in oggetto i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) e di far sì che il sistema informativo sia operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'approvazione della presente determinazione;

stabilito, in osservanza della Deliberazione della Giunta regionale n. 1 – 6605 del 16 marzo, di applicare per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto i criteri di selezione già fissati dal PSP, specificati nel CSR 2023-2027 e modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con DGR n. 11 – 6552 del 27.02.2023, in occasione della consultazione telematica svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023;

preso atto del documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 283 del 28.03.2023, che ne attesta le risultanze;

specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, indicazioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articoli 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) 1305/2013);
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022;
- in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che a livello nazionale e, a seguire, a livello regionale saranno emanate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, applicando, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Dato atto che il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente anche in conseguenza delle disposizioni dell'ARPEA e in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;

dato atto, inoltre, che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nelle more dell'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione, sono stati fissati dalla DGR n. 1-6605 del

16 marzo 2023;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti: gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- viste: la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 8645 del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- la DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 con cui la Giunta regionale ha adottato il Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027;
- la DGR n.1-6605 del 16 marzo 2023 che ha stabilito le risorse occorrenti per il bando 2023 delle SRA-ACA e fissato il termine di conclusione per il procedimento amministrativo di approvazione delle graduatorie con gli esiti rispetto all'ammissibilità e alla finanziabilità delle domande di aiuto;

DETERMINA

1) in riferimento al Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, come integrato dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20.02.2023 ed in applicazione della DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023, di disporre nel 2023 l'adesione al sostegno degli interventi:

- SRA01-ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03-ACA 3, azione 2 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli: minima lavorazione e/o di tecniche di lavorazione a bande,
- SRA05-ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06-ACA 6 Cover crops,
- SRA08-ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA14-ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA24-ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione.

2) di approvare il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) e altre disposizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

Allegato 1: PARTE I – PARTE GENERALE

Allegato 2: PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI

Allegato 3: PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e
PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

3) di stabilire, in applicazione della DGR n. 1–6605 del 16 marzo 2023, l'apertura e conclusione dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023;

4) di applicare i criteri di ammissibilità, i livelli di premio e gli altri elementi contenuti nel CSR della Regione Piemonte inclusi gli aspetti condizionati all'approvazione delle modifiche del PSP, elencati nell'Allegato 2 della DGR n. 1–6605 del 16 marzo 2023 e di applicare i criteri di selezione sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio mediante la consultazione telematica svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023;

5) di stabilire che:

- la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati alla formale approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 e delle schede relative alle SRA-ACA 01, 06, 08 azione 3, nonché al rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e delle altre condizioni che saranno approvate nella versione definitiva del Piano;

- l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso;

6) di impiegare per ogni intervento oggetto del presente bando le risorse assegnate dalla DGR n. 1–6605 del 16 marzo 2023;

7) di specificare che i pagamenti possono essere erogati se, ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, essi:

a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;

c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

8) di fornire indicazioni e recare disposizioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articoli 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) 1305/2013),
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022,
- in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che a livello nazionale e, a seguire, a livello regionale saranno emanate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, applicando, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

9) di approvare i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale degli interventi denominato “Sviluppo Rurale 2023-2027” (nell’ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) che sarà operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all’approvazione delle presenti disposizioni;

10) di stabilire che le disposizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione a disposizioni di ARPEA e di eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Interventi SRA -Agro-Climatico-Ambientali (ACA)

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni) / pagamento relative agli Interventi SRA-ACA: 01, 03.2, 05, 06, 08.3, 14, 17, 24

ANNO 2023

ALLEGATO 1: PARTE I – PARTE GENERALE

INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE	1
1.1. DEFINIZIONI	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR).....	3
1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA.....	3
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO	4
1.5. PREMI CONCEDIBILI	5
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO	5
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO	5
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	12
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE	12
1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO.....	13
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO	15
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO	15
1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027	15
1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027	16
1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI	16
1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI.....	17
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA	17
1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA.....	18



PARTE I – PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«PSP»: Piano Strategico della PAC;

«*agricoltore*»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«*azienda*»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«*attività agricola*», che comprende le seguenti attività:

- la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«*intervento*»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

«*domanda di aiuto*»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«*domanda di pagamento*»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«*sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)*» di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;

«*beneficiario*» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«*obbligo*»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «*norma*»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «*Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)*»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «*cessione*»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «*colture permanenti*»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «*erba o altre piante erbacee da foraggio*»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «*prato permanente e pascolo permanente*» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- «*seminativo*»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- «*terreno a riposo*»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- «*superficie agricola*»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- «*aliquota di sostegno*»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «*spesa pubblica*»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «*esercizio finanziario*»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «*fascicolo aziendale elettronico e cartaceo*»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 c. 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.L.gs 173/98, art. 14 c. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«*marchio auricolare*»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE) 640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;

«*sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)*»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«*parcella di riferimento*»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«*superficie determinata*»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n.17-6532 del 20.02.2023.

Alcuni elementi (Criteri di ammissibilità, Impegni, Livelli di premio) degli interventi Agro-Climatico-Ambientali ACA1, ACA6, ACA 8 azione 3 sono stati recentemente oggetto di richiesta al Ministero competente (Masaf) affinché venga modificato il PSP che, nella versione approvata il 2.12.2022, non risulta perfettamente coerente e l'applicazione dei pagamenti è condizionata all'approvazione del testo modificato. Questi aspetti sono specificati nella trattazione delle ACA citate.

1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mirano gli interventi di sviluppo rurale identificati dal codice SRA o dal codice SRA-ACA se trattasi di interventi Agro-Climatico-Ambientali, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

- OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuiscono a dare risposta, sono indicate in dettaglio nell'ambito di ciascun intervento.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 1- 6605 del 16/03/2023 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per la durata di un quinquennio, dei seguenti interventi, oggetto delle presenti disposizioni:

- SRA-ACA1 Produzione integrata,
- SRA-ACA3 Azione 2 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli: minima lavorazione e/o di tecniche di lavorazione a bande,
- SRA-ACA5 Inerbimento colture arboree,
- SRA-ACA6 Cover crops,
- SRA-ACA8 Azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA-ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA-ACA17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA-ACA24 Pratiche agricoltura di precisione.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Gli importi dedicati agli interventi oggetto del presente bando, sono i seguenti:

Codice intervento	Spesa pubblica totale (€)	di cui Quota regionale (€)
SRA-ACA1	58.500.000,00	10.407.150,00
SRA-ACA3, azione 2	4.900.000,00	871.710,00
SRA-ACA5	3.200.000,00	569.280,00
SRA-ACA6	6.000.000,00	1.067.400,00
SRA-ACA8, azione 3	5.000.000,00	889.500,00
SRA-ACA14	1.500.000,00	266.850,00
SRA-ACA17	1.350.000,00	240.165,00
SRA-ACA24	2.000.000,00	355.800,00
TOTALE	82.450.000,00	14.667.855,00

La citata DGR per gli interventi prima elencati ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo.

Nel caso della SRA05-ACA 5 *Inerbimento colture arboree* verranno utilizzate le risorse di cui alla tabella del presente paragrafo senza un'ulteriore ripartizione tra le Azioni 1 *Inerbimento totale* e 2 *Inerbimento parziale* che lo compongono, in quanto, essendo comuni i principi e i criteri di selezione per entrambe, al termine della presentazione delle domande verrà stilata un'unica graduatoria.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede relative alle ACA sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con l'eccezione degli interventi con uno o più impegni aggiuntivi specifici regionali, il cui livello di premio è determinato dall'Amministrazione Regionale e certificato da Soggetti all'uopo incaricati dalla Regione.

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.
Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni degli interventi SRA-ACA sono assunti per una durata di cinque anni e decorrono dal 1° gennaio 2023 e terminano il 31 dicembre 2027.

Al termine del periodo di impegno (2023-2027) verrà comunicata l'eventuale adozione del prolungamento della durata, reso possibile dalla previsione nel PSP ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono a uno o più interventi attivati con il presente bando devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione
- B) condizionalità rafforzata
- C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
- D) condizionalità sociale

A) MANTENIMENTO DI UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115).

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

In accordo con il regolamento (UE) 2021/2115, la condizionalità rafforzata si applica dal 2023 ai beneficiari di:

- pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali.

Essa consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- decreto ministeriale sulla disciplina del regime di condizionalità in via di pubblicazione, che sostituisce il decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020;
- successive disposizioni regionali di attuazione del citato decreto ministeriale.

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

- *Clima e ambiente;*
- *Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;*
- *Benessere degli animali.*

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini, e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

I.II - ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)
(art. 11, par. 3, lettere e) e h)

- a) Rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti;
- b) Registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5)

- a) Obblighi amministrativi;
- b) Obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- c) Rispetto dei massimali di apporto azotato previsti;
- d) Divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.

L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

I.III - SUOLO

BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza

- a) Sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno di 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri. Sono vietati i livellamenti non autorizzati.
- b) Nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Sono esentate dall'obbligo le aziende:

- a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- c) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e) relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Per l'anno 2023 la norma si applica soltanto ai beneficiari che aderiscono a Ecoschemi (art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma stessa risulti pertinente.

I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni :

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni :

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2)
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8:

- A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
- B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli

- A) Destinare almeno il 4% della superficie aziendale a seminativo a elementi non produttivi quali terreni a riposo, fasce tampone e fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
 - b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
 - c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.
- B) Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali.
- C) Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti compresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli dal 15 marzo al 15 agosto.

Per l'anno 2023 l'impegno A) si applica soltanto ai beneficiari che aderiscono a Ecoschemi (art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e/o impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali l'impegno stesso risulti pertinente.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/1/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato;
- c) Regolazione e taratura delle attrezzature;
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento (UE) n. 2021/2115, 808/2014, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b);
- allegato 2 del DM n. 147385 del 9.03.2023.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

D) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione:

delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152 – artt. 3;4;5;6;8;10 e 13);

- per l'ambito Salute e sicurezza:

delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5;6;7;8;9;10,11 e 12) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3;4;5;6;7;8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116" definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre l'art. 4, del citato decreto, regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116 e del Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 che all'art. 1 comma 3 prevede con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, la definizione del sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B), C) e D) è condizione per percepire integralmente gli aiuti degli interventi attivati con il presente bando. Nella trattazione dei singoli interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate a determinati impegni.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nella trattazione degli interventi.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

C01 Agricoltori singoli o associati

1.a Agricoltore singolo

L'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Interventi a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Interventi		Appezzamenti fissi	Appezzamenti variabili
ACA 1 Produzione integrata		X	
ACA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Azione 2 – Minimum Tillage		X
ACA 5 Inerbimenti colture arboree	Azione 1 – Totale	X	
	Azione 2 – Parziale	X	
ACA 6 Cover crops	Azione 1		X
ACA 8 Gestione prati e pascoli permanenti	Azione 3		X
ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità		Non applicabile, in quanto ad UBA	
ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica			X
ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione	Azione 1 – Fert		X
	Azione 2 – Fit		X
	Azione 3 – Irr		X

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento.

Riduzioni della superficie o del numero di capi

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi oggetto di impegno) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- 1) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nel caso specifico di ACA 14 è prevista una tolleranza massima in riduzione del 10% del numero di capi, riportata anche nelle specificità dell'intervento;

- 2) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie (o del numero di capi) tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% o del 10% per ACA 14;
- 3) se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi) impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20% (o del 10% per i capi di ACA 14), l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;

- 4) in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
- le superfici (o i capi) ridotte/ridotti sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - le superfici (o i capi) sono ridotte/ridotti per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Aumenti della superficie richiesta a premio (o del numero di capi)

Trattandosi di interventi pluriennali, è sempre possibile aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di capi) durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola:

- il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (superficie oggetto di impegno SOI o capi) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno.

Non viene considerato aumento l'acquisizione di superfici sulle quali nell'anno precedente un altro beneficiario svolgeva gli impegni del medesimo intervento.

Per gli interventi ad appezzamenti fissi (SRA-ACA1, SRA-ACA5), gli aumenti con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo la seguente tabella:

Anno di impegno	
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 10% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
⁽¹⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.	

Per tutti gli altri interventi (ad appezzamenti variabili), è possibile aumentare fino al 20% della SOI accertata il primo anno dal secondo all'ultimo anno, ma in ogni caso la somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quinto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.

Sia per gli interventi ad appezzamenti fissi che per quelli ad appezzamenti variabili, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Durata del titolo di possesso

Trattandosi di impegni pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021, le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

Nella scheda dedicata alla SRA-ACA08, Azione Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, sono fornite ulteriori specificazioni in merito alla disponibilità delle superfici oggetto di impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Conversione di impegni in corso di attuazione

Dal prossimo anno potrà essere concessa la possibilità di trasformare gli impegni dell'intervento SRA-ACA01 in impegni dell'intervento SRA29 "Produzione biologica".

A prescindere dal periodo svolto ai sensi dell'intervento SRA-ACA01, dovrà essere effettuato il nuovo impegno ai sensi della SRA29 per tutta la durata prevista da quest'ultima.

Nell'ambito dell'intervento SRA-ACA05, nel corso del periodo di impegno, è prevista la possibilità di passare dall'Azione 5.2 all'Azione 5.1. Il beneficiario dovrà rispettare i nuovi impegni per la rimanente durata dell'iniziale periodo di impegno.

La trasformazione o l'adeguamento tra azioni dello stesso intervento potranno essere autorizzati con le disposizioni attuative delle prossime annualità.

1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027

Ove sussistano impegni ancora in corso ai sensi di operazioni del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte che prevedono quale data di fine impegno una data diversa dal 31.12, come ad esempio il 10 novembre o il 14 maggio e i beneficiari intendano aderire anche alle SRA-ACA del PSP 2023-2027 con impegni uguali o simili a quelli già svolti, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento per i mesi di sovrapposizione degli impegni e del pagamento, si adottano le seguenti disposizioni:

Operazione PSR 2014-2022	Data scadenza impegno	ACA PSP 2023-2027 con impegni uguali/simili	Sovrapposizione periodo di attuazione impegni (SI/NO)	Applicazione decurtazione pagamento
10.1.8	14/05 del 2023 e del 2024	A parità di razza, con l'ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	SI dal 1° gennaio al 14 maggio del 2023 (o del 2024) in caso di adesione all'ACA nel 2023 (o nel 2024)	Riduzione del pagamento relativo alla ACA 14 in modo proporzionale a 134/365 giorni

⇒ Continua

Operazione PSR 2014-2022	Data scadenza impegno	ACA PSP 2023-2027 con impegni uguali/simili	Sovrapposizione periodo di attuazione impegni (SI/NO)	Applicazione decurtazione pagamento
10.1.6	14/05 del 2023	ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica	NO (gli impegni vengono attuati nell'anno di presentazione della domanda a valere sul PSR 14-22)	NO
10.1.9	14/05 del 2023	ACA 8 Azione 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali	NO (gli impegni vengono attuati nell'anno di presentazione della domanda a valere sul PSR 14-22)	NO

Per gli interventi SRA-ACA cumulabili sulla medesima superficie con le operazioni afferenti alla programmazione 2014-2022 (come riportato nelle disposizioni attuative misura 11 prosecuzione impegno e misura 10 prosecuzione impegno e prolungamento) potrebbe verificarsi una parziale sovrapposizione degli impegni tra le diverse ACA.

Verrà effettuata una mappatura delle possibili sovrapposizioni di impegni tra gli interventi SRA-ACA relativi alla superficie e le operazioni/azioni del PSR 2014-2022 tra loro cumulabili e/o gli Eco-schemi come delineato nelle disposizioni attuative della campagna 2023.

La sovrapposizione di impegni nell'ambito di determinati interventi e/o misure finanziati dal PSR 2014-2022 e dal PSR 2023-2027 e/o dagli Eco-schemi non comporta, necessariamente, l'emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli importi dei pagamenti previsti includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono.

Alla luce di quanto sopra riportato, potranno essere applicate riduzioni dei premi a valere sulle ACA, che verranno determinate anche in funzione di ulteriori disposizioni a livello ministeriale.

1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027

Per gli interventi SRA-ACA tra loro cumulabili sulla medesima superficie (vedasi tabella di cumulabilità) potrebbe verificarsi una parziale sovrapposizione degli impegni tra le diverse ACA.

Verrà effettuata una mappatura delle possibili sovrapposizioni di impegni tra le misure a superficie tra le diverse ACA che sono tra loro cumulabili così come delineate nei CSR.

La sovrapposizione di impegni nell'ambito di determinati interventi e/o misure finanziati dal FEASR non comporta, necessariamente, l'emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli importi dei pagamenti previsti (ad ettaro e/o capo) includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono.

Alla luce di quanto sopra riportato, potranno essere applicate riduzioni dei premi a valere sulle ACA che verranno determinate anche in funzione di ulteriori disposizioni a livello ministeriale.

1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI

Per gli interventi SRA-ACA cumulabili con gli eco-schemi sulla medesima superficie (vedasi tabella di cumulabilità) potrebbe verificarsi una parziale sovrapposizione degli impegni tra ACA ed Eco-schemi.

Verrà effettuata una mappatura delle possibili sovrapposizioni di impegni tra le misure a superficie e gli Eco-schemi, che sono tra loro cumulabili così come delineate nei CSR.

La sovrapposizione di impegni nell'ambito di determinati interventi e/o misure finanziati da diversi fondi europei agricoli non comporta, necessariamente, l'emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli importi dei pagamenti previsti (ad ettaro e/o capo) includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono.

Alla luce di quanto sopra riportato, potranno essere applicate riduzioni dei premi, a valere sulle ACA, che verranno determinate anche in funzione di ulteriori disposizioni a livello ministeriale.

1.13.4 TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI

Qualora la medesima superficie o i medesimi capi siano oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito di interventi SRA-ACA e di quelli settoriali sostenuti da altri fondi comunitari sono riportati ulteriori specifiche nelle schede delle singole ACA.

1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili per l'ACA14 (e dei carichi di bestiame per l'ACA 8 Azione 3 e per i parametri dell'ACA 17) sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame di cui all'impegno I03.1 dell'intervento SRA08 – Azione 3, possono essere considerate, senza remunerarle, eventuali superfici situate in territori nazionali o internazionali limitrofi.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 6 mesi * (modifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP che nella versione vigente riporta 12 mesi)	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

		SRA 14 *	SRA 15	SRA 16	SRA 17	SRA 18 **	SRA 22						SRA 24			SRA 29	SRA 30 *	
							Azione 1	Azione 2.1 60x40	Azione 2.1 60x60	Azione 2.1 80x100	Azione 2.2	I_AGG Stoppie	I_AGG Somm.	I_AGG Control	Az 1			Az 2
ECO 1	Liv. 1 - Riduzione dell'antimicrobico resistenza	C			C													C solo per impegni aggiuntivi a ECO-1
	Liv 2 - Adesione al sistema SQNBA con pascolamento	C			C													C solo per impegni aggiuntivi a ECO-1
ECO 2 – Inerbimento delle colture arboree			C											C	C	C	C	
ECO 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico			C											C	C	C	C	
ECO 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento			C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
ECO 5 - Misure specifiche per gli impollinatori	Seminativi		C											C	C	C	C	
	Arboree		C											C	C	C	C	
SRA 1 Produzione integrata			C				C	C	C	C		C	C	C	C	C		
SRA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Azione 1 – No Till		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C		
	Azione 2 – Min Till		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C		
SRA 4 Apporto sostanza organica dei suoli	Letame		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C		
	ACV		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C		
	ACM		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C		
SRA 5 Inerbimenti colture arboree	Azione 1 – Tot		C											C	C	C	C	
	Azione 2 – Par		C											C	C	C	C	
SRA 6 Cover crops			C				C	C	C	C	C			C	C	C	C	
SRA 8 Gestione prati e pascoli permanenti					C													
SRA 10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche	10.1. Formazioni arboreo/ arbustive																	
	10.2. Formazioni lineari erbacee																	
	10.3. Boschetti nei campi																	
	10.4. Zone umide																	
	10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua																	
SRA 12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche	Azione 1																	
	Azione 2																	
SRA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici	Azione 1		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
	Azione 2		C				C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
SRA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità *																		C
SRA 15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità							C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
SRA 16 Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma																		
SRA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica																		
SRA 18 Impegni per l'apicoltura**																		
SRA 22 Impegni specifici risaie	Azione 1		C					C	C	C		C	C	C	C	C	C	
	Azione 2.1 60x40		C				C					C	C	C	C	C	C	
	Azione 2.1 60x60		C				C					C	C	C	C	C	C	
	Azione 2.1 80x100		C				C					C	C	C	C	C	C	
	Azione 2.2												C					
	I_AGG Stoppie		C				C	C	C	C				C	C	C	C	
	I_AGG Sommersione		C				C	C	C	C	C			C	C	C	C	
I_AGG Controllo argini		C				C	C	C	C		C	C		C	C	C		
SRA 24 Pratiche agricoltura di precisione	Azione 1 – Fert		C				C	C	C	C		C	C	C				C
	Azione 2 – Fit		C				C	C	C	C		C	C	C				C
	Azione 3 – Irr		C				C	C	C	C		C	C	C				C
SRA 29 Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica			C				C	C	C	C		C	C		C	C	C	
SRA 30 Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali *		C																

Nota ove non è riportata la C di cumulabilità si intende che non è Cumulabile.

Anche dove è prevista la cumulabilità tra diverse ACA e ACA ed Ecoschemi verrà valutata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono

C=Cumulabile sulla medesima superficie

* intervento con pagamento ad UBA

** intervento con pagamento ad alveare



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Interventi SRA -Agro-Climatico-Ambientali (ACA)

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni) / pagamento relative agli Interventi SRA-ACA: 01, 03.2, 05, 06, 08.3, 14, 17, 24

ANNO 2023

ALLEGATO 2: PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI

INDICE

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI	1
2.1. SRA - ACA1 PRODUZIONE INTEGRATA	1
2.1.1. ACA1 - Informazioni generali.....	1
2.1.2. ACA1 - Tipologia di beneficiari	1
2.1.3. ACA1 - Criteri di ammissibilità	2
2.1.4. ACA1 - Impegni.....	2
2.1.5. ACA1 - Altri obblighi	7
2.1.6. ACA1 - Principi di selezione	7
2.1.7. - ACA1 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	10
2.1.8. ACA1 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	11
2.1.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	11
2.1.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022.....	11
2.1.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	12
2.1.9. ACA1 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	13
2.2. SRA - ACA3 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI	14
2.2.1. ACA3 - Informazioni generali.....	14
2.2.2. ACA3.2 - Tipologia di beneficiari.....	14
2.2.3. ACA3.2 - Criteri di ammissibilità	15
2.2.4. ACA3.2 - Impegni.....	15
2.2.5. ACA3.2 - Altri obblighi	19
2.2.6. - ACA3.2 - Principi di selezione	19
2.2.7. ACA3.2 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	19
2.2.8. ACA3.2 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	20
2.2.8.1 Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	20
2.2.8.2 Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022.....	21
2.2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	21
2.2.9. ACA3.2 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	22
2.2.10. ACA3.2 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	22
2.3. SRA – ACA5 - INERBIMENTO COLTURE ARBOREE.....	23
2.3.1. ACA5 - Informazioni generali.....	23
2.3.2. ACA5 - Tipologia di beneficiari	24
2.3.3. ACA5 - Criteri di ammissibilità	24
2.3.4. ACA5 – Impegni	24
2.3.5. ACA5 - Disposizioni attuative e modalità di applicazione dell'intervento in caso di nuovi impianti, reimpianti o modifica dell'uso del suolo	28
2.3.6. ACA5 - Altri obblighi	28
2.3.7. ACA5 - Principi di selezione	28
2.3.8. ACA5 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	29
2.3.9. ACA5 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	30
2.3.9.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	30
2.3.9.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022.....	30
2.3.9.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	31
2.3.10. ACA5 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	31

2.4. SRA - ACA6 INTRODUZIONE DELLE COLTURE DI COPERTURA.....	33
2.4.1. ACA6 - Informazioni generali.....	33
2.4.2. ACA6 - Tipologia di beneficiari	33
2.4.3. ACA6 - Criteri di ammissibilità	33
2.4.4. ACA6 - Impegni.....	34
2.4.5. ACA6 - Altri obblighi	38
2.4.6. ACA6 - Principi di selezione	38
2.4.7. ACA6 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	39
2.4.8. ACA6 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	40
2.4.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	40
2.4.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	40
2.4.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	42
2.4.9. ACA6 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	42
2.5. SRA – ACA8 GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI	44
2.5.1. ACA8 – Informazioni generali	44
2.5.2. ACA8.3 - Tipologia di beneficiari.....	44
2.5.3. ACA8.3 - Criteri di ammissibilità	45
2.5.4. ACA8.3 - Impegni.....	45
2.5.5. ACA8.3 - Altri obblighi	49
2.5.6. ACA8.3 - Principi di selezione	50
2.5.7. ACA8.3 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	50
2.5.8. ACA8.3 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	51
2.5.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	51
2.5.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	51
2.5.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	51
2.5.9. ACA8.3 - Documentazione da allegare alla domanda.....	51
2.5.10. ACA8.3 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	52
2.6. SRA – ACA14 ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'	54
2.6.1. ACA14 - Informazioni generali.....	54
2.6.2. ACA14 - Tipologia di beneficiari.....	54
2.6.3. ACA14 - Criteri di ammissibilità	54
2.6.4. ACA14 - Impegni.....	55
2.6.5. ACA14 - Altri obblighi	56
2.6.6. ACA14 - Principi di selezione	56
2.6.7. ACA14 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	57
2.6.8. ACA14 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	57
2.6.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	57
2.6.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	57
2.6.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	57
2.6.9. ACA14 - Documentazione da allegare alla domanda.....	57
2.6.10. ACA14 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	58
2.7. SRA – ACA17 IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI.....	59
2.7.1. ACA17 - Informazioni generali.....	59
2.7.2. ACA17 - Tipologia di beneficiari.....	59
2.7.3. ACA17 - Criteri di ammissibilità	59

2.7.4. ACA17 - Impegni	60
2.7.5. ACA17 - Altri obblighi	61
2.7.6. ACA17 - Principi di selezione	62
2.7.7. ACA17 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	62
2.7.8. ACA17 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	63
2.7.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	63
2.7.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	63
2.7.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	63
2.7.9. ACA17 - Documentazione da allegare alla domanda.....	63
2.7.10. ACA17 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	64
2.8. SRA – ACA24 PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE	65
2.8.1. ACA24 - Informazioni generali.....	65
2.8.2. ACA24 - Tipologia di beneficiari.....	66
2.8.3. ACA24 - Criteri di ammissibilità	66
2.8.4. ACA24 - Impegni	66
2.8.4.1. Azione.1	68
2.8.4.2. Azione.2	70
2.8.4.3. Azione.3	74
2.8.5. ACA24 - Altri obblighi	76
2.8.6. ACA24 - Principi di selezione	76
2.8.7. ACA24 Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	78
2.8.8. ACA24 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	79
2.8.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	79
2.8.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	80
2.8.8.3 Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	80
2.8.9. ACA24 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	81



PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI



2.1. SRA - ACA1 PRODUZIONE INTEGRATA

2.1.1. ACA1 - Informazioni generali

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità migliorative rispetto alle pratiche ordinarie. Le pratiche agronomiche di produzione integrata prevedono: per le colture erbacee l'avvicendamento colturale e limitazioni nella profondità e nel tipo di lavorazione del terreno, per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila.

Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di erosione del suolo.

La produzione integrata prevede anche disposizioni relative a sistemi di fertilizzazione, irrigazione, difesa fitosanitaria e scelta del materiale di moltiplicazione più rispettose dell'ambiente rispetto alle tecniche tradizionali. L'adesione al regime di qualità, inoltre, aumenta la consapevolezza dei produttori e il livello di conformità dei controlli.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo

2.1.2. ACA1 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 "Definizione di agricoltore");
- 2) enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.1.3. ACA1 - Criteri di ammissibilità

- 1) Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata. Dovendo il beneficiario aderire a SQNPI per la fase di coltivazione, si specifica che per “Marchio” deve intendersi “Conformità ACA più marchio”.
- 2) Assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali per almeno uno dei seguenti tipi di coltura:
 - colture erbacee;
 - fruttiferi e vite.

I terreni non assoggettati all'impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;
- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre, possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

L'impegno ad aderire con l'intera SAU aziendale investita a colture erbacee e/o arboree agevola la verifica sugli impieghi dei mezzi chimici nelle superfici oggetto di impegno; l'eventuale esclusione dall'impegno di unità aziendali separate non pregiudica l'affidabilità dei controlli.

Non sono ammissibili i boschi di noce e castagno, ma castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m.

Non sono ammissibili gli orti familiari, destinati all'autoconsumo.

- 3) La superficie minima oggetto dell'impegno deve essere pari ad almeno 1 ettaro ¹.

2.1.4. ACA1 - Impegni

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

L'intervento ACA1 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti fissi.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Come sopra riportato per il Criterio di ammissibilità 2), tutta la superficie di un determinato tipo di coltura, anche se non richiesta a premio, deve essere assoggettata ad impegno e deve essere, pertanto, inserita nella domanda di adesione al sistema SQNPI, soggetta all'applicazione di produzione integrata (DPI) e sottoposta a controllo da parte del sistema di qualità.

¹ Criterio di ammissibilità condizionato all'approvazione della modifica del Piano Strategico della PAC (PSP). Il criterio verrà applicato prima dell'erogazione dei pagamenti.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 “Produzione biologica”, di SRA 12 (Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche) e di SDR04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali).

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:</p> <p style="text-align: center;">Lavorazioni del terreno</p> <p><i>Seminativi</i></p> <p>a) Lavorazioni. Su seminativi con pendenza media tra 10% e 30% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità, a eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione.</p> <p>Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione.</p> <p>b) Solchi acquai temporanei. Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30% è richiesta la realizzazione di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri di distanza l'uno dall'altro;</p> <p><i>Colture arboree</i></p> <p>Nelle aree di pianura è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.</p> <p>Su superfici con pendenza media tra 10% e 30% è richiesto l'inerbimento dell'interfila permanente <i>nel periodo autunnale e invernale</i>², a esclusione di alcune aree a bassa piovosità.</p> <p>Nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento sono consentite soltanto l'erpicoltura <i>superficiale o la scarificazione</i>².</p> <p>Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.</p> <p>Sui terreni dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila delle</p>	<p>BCAA 5</p> <p>La BCAA 5 prevede la gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (pendenza maggiore o uguale al 10%)</p> <p>Impegno a) realizzazione di solchi acquai su terreni declivi con distanza di massimo 80 metri;</p> <p>Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio</p> <p>BCAA 6</p> <p>LA BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi e a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).</p>

² Impegno condizionato all'approvazione della modifica del Piano Strategico della PAC (PSP). L'impegno, così come riportato nel PSP, non è coerente con quanto previsto nel Disciplinare di Produzione Integrata (DPI).

colture arboree sono ammessi *interventi localizzati di interrimento dei concimi*².

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci, all'interno dei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalla Regione.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio *per coltura*². I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata.

Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

BCAA 7

La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

CGO 1

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati: Il CGO 1 nell'impegno a) prevede il possesso di autorizzazione laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione.

CGO 2

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.

² Impegno condizionato all'approvazione della modifica del Piano Strategico della PAC (PSP). L'impegno, così come riportato nel PSP, non è coerente con quanto previsto nel Disciplinare di Produzione Integrata (DPI).

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura (con particolare riferimento alla riduzione per l'impiego delle sostanze candidate alla sostituzione e quelle Pericolose e Pericolose prioritarie per le acque).

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

1 colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
2 colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE;

3 nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante".

I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali

RM Fert

L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

CGO 7

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF.

RM Fit

L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).

CGO 8 e RM Fit

In linea con il PAN, prevedono dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati.

In merito agli impegni sopra riportati, per i dettagli di applicazione si rimanda alle disposizioni previste dai Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in “norme generali” e “norme per coltura”.

Per quanto concerne le fertilizzazioni, i beneficiari che nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno non hanno aderito all’applicazione delle tecniche di produzione integrata (adesione alla Misura 10.1.1 del PSR 2014-2022 e/o SQNPI) devono disporre della/e analisi del suolo, entro 12 mesi dall’inizio del periodo di impegno. Sono comunque valide le analisi anche eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.

Durante tutto il quinquennio di impegno, l’azienda deve sempre disporre di analisi in corso di validità.

I piani di concimazione a preventivo (redatti sulla base di un bilancio o utilizzando leschede a dose standard), così come previsto dai DPI, devono sempre essere sottoscritti dal consulente aziendale.

In merito alla Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari, questa dovrà essere effettuata su tutte le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari caricate nel fascicolo aziendale di Anagrafe Agricola del Piemonte, nella sezione Macchinari agricoli.

Nel caso di attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari utilizzate da più aziende in comodato d’uso gratuito o in uso congiunto, queste dovranno essere caricate correttamente nei fascicoli aziendali di Anagrafe Agricola del Piemonte, prima della presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento; diversamente, tali attrezzature non saranno ritenute ammissibili.

Per l’adesione dell’azienda al sistema Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI), si rimanda alle linee guida SQNPI – Adesione Gestione Controllo/2023 approvate dall’OTS il 15/11/2022, consultabili sul sito della Rete Rurale Nazionale al seguente link <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24284>, fatte salve ulteriori disposizioni dell’Autorità competente.

La scadenza per la presentazione delle domande di adesione al SQNPI sarà stabilita dalla Regione con apposita circolare, tenuto conto della fruibilità del dispositivo informatico su Rete Rurale e comunque del termine ultimo stabilito dalle linee guida SQNPI – Adesione Gestione Controllo/2023.

Si richiama, comunque, quanto previsto dalla Procedura di adesione, gestione e controllo nell’ambito del SQNPI/2023 che recita: “*L’unità temporale in regime SQNPI, in termini di campagna agraria o annata di esercizio, coincide con l’anno solare. L’operatore deve adempiere a tutti gli impegni previsti dalla norma a prescindere dalla data di adesione*”.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le fertilizzazioni e i trattamenti fitosanitari devono essere registrati entro 15 giorni dalla loro effettuazione; - le registrazioni devono essere conservate per tutto il periodo di impegno insieme con la documentazione di acquisto di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. 	<p>CGO 2, CGO 7, CGO 8, RM Fert, RM Fit</p> <p>L’impegno è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).</p>

Il beneficiario deve registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, nonché i trattamenti fitoiatrici e le giacenze di magazzino.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria, secondo le disposizioni regionali riguardanti l'erogazione del servizio.	

Il beneficiario deve avvalersi dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) operanti secondo quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica della Regione Piemonte.

2.1.5. ACA1 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.1.6. ACA1 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o "ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...)", a seguito della loro eventuale individuazione	% della SOI ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 e/o in altre aree ricadenti nella rete ecologica regionale : > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 8 punti > del 50%: 12 punti
Aree Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (Direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (Direttiva habitat)		
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (a seguito della loro eventuale definizione)		

⇒ Continua

Principio di selezione	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Fra le zone di particolare pregio ambientale si considerano, per le loro qualità paesaggistiche, i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate interne a Siti UNESCO (Core Zone e Buffer Zone)	% della SOI ricadente in aree Unesco: > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 8 punti > del 50%: 12 punti
Principio di selezione	Aree caratterizzate da criticità ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della SOI ricadente in ZVN: > 5% e fino al 20%: 2 punto > 20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti
Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012	% della SOI ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012: 1) Classe di vulnerazione media > 5% e fino al 20%: 2 punti > 20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti 2) Classe di vulnerazione alta > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 6 punti > 50%: 8 punti
Aree rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SOI ricadente in aree rurali ad agricoltura intensiva: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 2 punti > del 50%: 3 punti
Zona altimetrica di pianura	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono in zona altimetrica di pianura	% della SOI ricadente in aree di pianura: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 2 punti > del 50%: 3 punti
Principio di selezione	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI): con il crescere della SOI rispetto alla SAU migliora la preferenza nell'ordinamento	
Criterio di selezione	Punteggio	
	Entità della superficie soggetta a impegno: con il crescere della SOI rispetto alla SAU migliora la preferenza nell'ordinamento.	Incidenza tra la SOI e la SAU aziendale: > 40% e fino al 60%: 1 punto > 60% e fino all'80%: 3 punti > 80%: 6 punti

⇒ Continua

Principio di selezione	Imprese che, con il sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali	
Criterio di selezione	Punteggio	
	<p>A - Si considerano prioritarie le domande di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o all'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), per la programmazione 2014-2022; - che hanno in corso impegni relativi all'intervento SRA10 (supporto alla gestione di investimenti non produttivi) o all'intervento SRA12 (colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche), per la programmazione 2023-2027. <p>B – Per le imprese che non hanno in corso impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi all'Azione 10.1.7.1, si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022; - relativi all'intervento SRA10, si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'intervento SRD04 (investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali), per la programmazione 2023-2027). 	<p>A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da interventi relativi alle operazioni 10.1.7 e 10.1.4-Azione 3 o gli interventi SRA10 e SRA12 e la SAU aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> >0,5% e fino a 1%: 3 punti > 1% e fino a 3%: 5 punti > 3%: 8 punti <p>B – 3 punti</p>
Principio di selezione	Imprenditori agricoli che, in virtù della preparazione professionale (IAP o coltivatori diretti) e/o dell'esperienza acquisita con l'adesione al corrispondente intervento del PSR 2014-2022, forniscono maggiori garanzie di un'adeguata conoscenza e di una corretta applicazione delle norme tecniche di produzione integrata	
Criterio di selezione	Punteggio	
IAP o coltivatori diretti		<p>Titolare o legale rappresentante IAP o coltivatore diretto: 3 punti</p>
Esperienza acquisita con l'adesione al corrispondente intervento del PSR 2014-2022	<p>Imprenditori agricoli che, in virtù della preparazione professionale (IAP o coltivatori diretti) e/o dell'esperienza acquisita con l'adesione al corrispondente intervento del PSR 2014-2022, forniscono maggiori garanzie di un'adeguata conoscenza e di una corretta applicazione delle norme tecniche di produzione integrata</p>	<p>Imprese agricole che nell'anno precedente quello di adesione al presente bando e per un periodo continuativo hanno aderito all'Operazione 10.1.1 del PSR 2014-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 anni di adesione: 4 punti - da 3 a 4 anni di adesione: 3 punti - 2 anni di adesione: 1 punto <p>Imprese agricole che nell'anno precedente quello di adesione al presente bando e per un periodo continuativo hanno aderito al sistema SQNPI (non beneficiando della Misura 10.1.1 del PSR):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 anni di adesione: 4 punti - da 3 a 4 anni di adesione: 3 punti - 2 anni di adesione: 1 punto <p>I punteggi non sono cumulabili, prevale l'adesione all'Operazione 10.1.1 del PSR 2014-2022.</p>
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato		

2.1.7. - ACA1 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per gruppo colturale, ossia per raggruppamento di colture omogenee.

Gruppi colturali	Importi unitari per ettaro (€)
Altri seminativi (1)	115,00
Foraggiere	60,00
Fruttiferi principali (2)	350,00
Noce e castagno (3)	120,00
Ortive estensive (4)	200,00
Ortive intensive (5)	350,00
Riso	130,00
Vite e fruttiferi minori (6)	300,00

- (1) Altri seminativi: inclusi i cereali destinati all'alimentazione animale
- (2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino
- (3) Coltivazioni da frutto (secondo la definizione indicata nei criteri di ammissibilità)
- (4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio
- (5) Ortive intensive: ortive non comprese nell'elenco di cui al punto precedente
- (6) Fruttiferi minori: actinidia, albicocco, ciliegio, mandorlo, piccoli frutti, nocciolo, olivo

Non è prevista degressività degli importi.

2.1.8. ACA1 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.1.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento ACA1 è cumulabile con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

Lo schema generale per la cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA è riportato nella PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.15.

	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5		SRA 4	SRA 5		SRA 6	SRA 13		SRA 15	SRA 22	SRA 24		
				Sem.	Arb.		Az 1	Az 2		Az 1	Az 2			Az 1	Az 2	Az 3
SRA 01 produzione integrata	C	C	C	C	C	C	C	C solo per terreni con pendenza < 30%	C	C	C	C	C tranne l'Azione 2.2	C	C	C

2.1.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento o prolungamento a valere su operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento ACA1, con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

	10.1.2					10.1.3		10.1.4		10.1.5		13
	impegni di base	realizzazione di un fosso di sezione maggiore	mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	sommersione invernale della risaia	erbaio da sovescio autunno vernino	Az 3 apporto di matrici organiche	impegno agg. erbaio da sovescio autunno vernino	conversione di seminativi in foraggere permanenti	inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativ	iniezione o trattamento immediato	distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	
SRA 01 produzione integrata	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

2.1.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA1 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in ACA1 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento ACA1 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento ACA1 e di quello settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento ACA1.

2.1.9. ACA1 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
 - 1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI
 - 1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA
- 1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA



2.2. SRA - ACA3 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

2.2.1. ACA3 - Informazioni generali

Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli favoriscono il miglioramento della fertilità del suolo, inoltre ne favoriscono la conservazione. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o alla non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica. Al contempo, la lavorazione ridotta dei suoli contribuisce sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, sia all'adattamento ai cambiamenti climatici in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

L'intervento si articola in due azioni, tra loro alternative:

- **Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)**
- **Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum Tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / Strip Tillage.**

Con il presente bando viene attivata per l'annualità 2023 esclusivamente l'**Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum Tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / Strip Tillage**

2.2.2. ACA3.2 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 "Definizione di agricoltore").

2.2.3. ACA3.2 - Criteri di ammissibilità

- 1) L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo.
- 2) I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 1 ettaro.
- 3) Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali. Sono ammissibili all'aiuto anche i prati avvicendati nell'anno di semina, mentre restano escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.
- 4) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia.

Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia presente - nella sezione Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa - un'attrezzatura idonea per la Minima lavorazione o la Lavorazione a bande.

2.2.4. ACA3.2 - Impegni

L'intervento ACA3 si applica su tutto il territorio regionale, su:

- appezzamenti fissi, nel caso dell'Azione 1;
- appezzamenti variabili, nel caso dell'Azione 2.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'Azione 3.2, che si applica ad appezzamenti variabili, consente ai beneficiari di adottare la tecnica della minima lavorazione o lavorazione a bande su tutti i terreni in conduzione, tenuto anche conto di eventuali variazioni di conduzione dei terreni.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio)

La minima lavorazione interessa tutta la superficie dell'appezzamento.

La lavorazione a bande concentra la lavorazione esclusivamente su "strisce" di terreno entro le quali avverrà la successiva operazione di semina della coltura, mantenendo inalterata la superficie interfilare.

Le bande di terreno lavorate devono presentare una larghezza massima pari a 20 cm e uno spazio interfilare variabile tra 40 e 75 cm (a seconda delle esigenze della successiva operazione di semina), che deve rimanere coperto dai residui colturali della coltura precedente.

Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni interessati, tramite la funzione "Comunicazione di avvio operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di lavorazione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

Qualora le operazioni di fertilizzazione non siano contestuali alla preparazione del letto di semina o ad interventi meccanici di lotta alle infestanti, tali operazioni – se prevedono l'interramento del concime - sono assimilate ad una lavorazione del terreno, e pertanto devono rispettare il vincolo dei 20 cm di profondità e vanno comunicate con almeno 5 giorni di anticipo.

Non sono oggetto di questo impegno gli interventi colturali che non comportano movimentazione del suolo (es. irrigazioni, trattamenti fitosanitari, fertilizzazioni senza interrimento, raccolta).

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio)

Per la Minima lavorazione e la Lavorazione a bande, sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza. (es. erpici a denti fissi o flessibili, erpici a dischi lisci o dentellati). Sono utilizzabili anche le attrezzature che combinano più organi lavoranti, purché non siano mossi dalla presa di potenza e non invertano gli strati del suolo.

La semina può essere svolta con qualsiasi seminatrice, anche da sodo.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). È consentita la trinciatura dei residui colturali.</p> <p>È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno</p>	<p>BCAA 06</p> <p>La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 febbraio).</p>

Dopo il raccolto sia delle colture principali, sia delle colture secondarie, le stoppie e i residui colturali, anche trinciati, dovranno essere lasciati in campo fino alla semina della coltura successiva.

In caso di asportazione di paglie e stocchi, i residui colturali rimasti e l'inerbimento spontaneo devono garantire la copertura del terreno fino alla semina della coltura successiva.

Nel caso di Lavorazione a bande, le stoppie e i residui colturali dovranno essere sempre lasciati in campo, nella striscia non interessata dalla lavorazione.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;</p>	<p>Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.</p> <p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.</p> <p>Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.</p>

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno</p>	<p>BCAA 05</p> <p>La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio)</p>

Nel corso del quinquennio di impegno, è consentito - sulle medesime superfici, per un massimo di 2 volte - l'uso di decompattatori e/o ripuntatori, nel caso in cui si verificano condizioni

pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, eccessivo compattamento del terreno, ecc.).

L'utilizzo di decompattatori e/o ripuntatori è consentito solo su appezzamenti con tessitura o granulometria argillosa, argillo-limosa, franco-argillosa, franco-limo-argillosa, franco-limosa e limosa (sistema USDA).

Il beneficiario deve richiedere l'autorizzazione preventiva al Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

La richiesta – trasmessa tramite la funzione “Richiesta autorizzazione decompattamento” disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento - deve riportare l'esatta individuazione della superficie interessata e deve essere corredata da:

- una relazione tecnica che descriva le condizioni per le quali si rendono necessarie le operazioni di decompattamento;
- una o più analisi dei terreni con la granulometria a 4 o 5 frazioni, anche eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.

Ogni campionamento di terreno deve essere effettuato su un appezzamento con caratteristiche fisiche (colore, tessitura, ecc.) omogenee; contrariamente dovrà essere prelevato un campione per ogni zona in cui si rileva un diverso aspetto del terreno.

Il Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica - previa valutazione della relazione e verifica dei risultati delle analisi (coerenza con la Carta dei suoli (1:50.000) e con i dati riportati nell'Atlante dell'analisi dei terreni) – autorizza o non autorizza le operazioni di decompattamento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; in assenza di specifico riscontro, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della Legge 241/90 e s.m.i.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari)	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio)

Gli impegni da 1 a 5 devono essere applicati a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno, ivi comprese le colture da sovescio.

Per ciascuna coltura oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di lavorazione del suolo, la semina di colture principali, intercalari o di copertura, le concimazioni con interrimento, la raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti (Registro operazioni di campo).

Il Registro operazioni di campo deve riportare – per ciascun intervento di cui sopra – le seguenti informazioni:

- individuazione dell'appezzamento oggetto di intervento;
- data dell'intervento e descrizione dell'intervento (lavorazione del suolo, semina di colture principali, intercalari o di copertura, concimazioni con interrimento, raccolta).

Nel caso di ricorso a contoterzisti, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).

Non è necessario annotare irrigazioni, trattamenti e concimazioni senza interrimento. La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 giorni dalla loro conclusione. La

registrazione può avvenire anche su supporto informatico. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporti le informazioni più complete.

2.2.5. ACA3.2 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.2.6. - ACA3.2 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Punteggio	
Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione, per ridurre i danni arrecati dall'erosione in termini di perdita di suolo, di fertilità, di biodiversità e di modificazione del paesaggio	Domande con superficie in impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della SOI ricadente in tali aree: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 3 punti > del 50%: 6 punti
Terreni ricadenti in aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa per migliorarne la fertilità	Domande con superficie in impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa mediamente bassa.	% della SOI ricadente in tali aree: > 5% e fino al 20%: 2 punto > 20% e fino al 50%: 4 punti > del 50%: 8 punti
Domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi, con l'obiettivo di incentivare i beneficiari ad adottare le tecniche di lavorazione ridotta del suolo sulla totalità della superficie aziendale	Domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi, con l'obiettivo di incentivare i beneficiari ad adottare le tecniche di lavorazione ridotta del suolo sulla totalità della superficie aziendale	Rapporto fra la SOI e la SAU aziendale a seminativi: 2) Minima lavorazione > 5% e fino al 20%: 1 punti > 20% e fino al 40%: 3 punti > 40% e fino al 60%: 5 punti > 60%: 7 punti
Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti	Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti	Titolare o legale rappresentante IAP o coltivatore diretto: 2 punto
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato		

2.2.7. ACA3.2 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un importo pari a 180,00 euro/ettaro/anno.

2.2.8. ACA3.2 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.2.8.1 Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento SRA03 Azione 2 è cumulabile con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

Lo schema generale per la cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA è riportato nella PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.15.

	ECO 4	ECO 5		SRA 4	SRA 6	SRA 12		SRA 13		SRA 15	SRA 22 tranne azione 2.2	SRA 24		
		Sem.	Arb.			Az 1	Az 2	Az 1	Az 2			Az 1	Az 2	Az 3
SRA3.2	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C

2.2.8.2 Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento o prolungamento a valere su operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento SRA03 Azione 2, con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

	10.1.2				10.1.3	10.1.3	10.1.4	10.1.5		10.1.7	13
	Impegni di base	Realizzazione di un fosso di sezione maggiore	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Az 3 apporto di matrici organiche	Impegno aggiuntivo erbaio da sovescio autunno vernino	Diversificazione colturale in aziende maidicole	Iniezione o interrimento immediato	Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	Indennità compensativa
SRA03.2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

2.2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA03 Azione 2 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-4 e ECO-5-SEMINATIVI, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA03 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"**, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"** finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA03 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA03.

2.2.9. ACA3.2 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Il beneficiario che non ha nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, deve allegare alla domanda di sostegno uno dei seguenti documenti:

- un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina;
- un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. Contoterzisti);
- se le macchine sono di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia, la dichiarazione di disponibilità d'uso sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa.

Poiché la disponibilità delle macchine necessarie per il rispetto dell'impegno costituisce un requisito di ammissibilità, se la documentazione allegata alla domanda non risulta idonea, la domanda di sostegno non è ammissibile.

2.2.10. ACA3.2 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ' O IMMUTABILITÀ' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
 - 1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI
 - 1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA
- 1.15. TABELLA CUMULABILITÀ' AGGIORNATA



2.3. SRA – ACA5 - INERBIMENTO COLTURE ARBOREE

2.3.1. ACA5 - Informazioni generali

La presenza di una copertura vegetale durante l'intero anno riduce l'erosione dei suoli in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale, aumenta la rugosità superficiale del terreno e lo stabilizza con le reti di radici, migliorando così la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, rispetto al terreno lavorato, l'inerbimento riduce la lisciviazione dei nutrienti, in particolare dell'azoto, somministrati alle colture arboree attraverso le fertilizzazioni, contribuendo a ridurre il potenziale inquinamento delle acque sotterranee. L'inerbimento mitiga i cambiamenti climatici in quanto determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di CO₂. Inoltre, il divieto di diserbo chimico riduce il rischio di inquinamento delle principali matrici ambientali.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo

L'intervento di inerimento continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale.

L'intervento si compone di due azioni:

- **Azione 5.1: Inerbimento totale**
- **Azione 5.2: Inerbimento parziale**

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 5.2 all'azione 5.1. Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

2.3.2. ACA5 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole

2.3.3. ACA5 - Criteri di ammissibilità

- 1) L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture arboree permanenti, tranne le colture arboree dove l'inerbimento costituisce la pratica ordinaria (piccoli frutti) o quelle il cui sviluppo e forma di allevamento, in una situazione media, non consente la crescita di un'adeguata copertura vegetale del suolo (nocciolo). Per il nocciolo, infatti, sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno non superano il dodicesimo anno dall'impianto.
- 2) La superficie minima oggetto di impegno deve rappresentare almeno il 20% della superficie assoggettabile all'impegno e, comunque, almeno 1 ettaro, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

2.3.4. ACA5 – Impegni

L'intervento ACA5 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

Azione 5.1 Inerbimento Totale

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, sull'intera superficie oggetto d'impegno (SOI), con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo	BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

Su tutta la SOI, è necessario mantenere un'adeguata copertura del suolo, tramite la semina di essenze prative o l'inerbimento spontaneo.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Durante tutto l'anno, sull'intera SOI, divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti e divieto di lavorazioni del terreno	<p>BCAA 5 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza, Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.</p> <p>CGO 7 Il CGO 7 stabilisce, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il rispetto delle modalità d'uso previste dalle normative vigenti, cioè secondo quanto prescritto in etichetta.</p>

L'inerbimento deve essere controllato esclusivamente tramite interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature).

Sono vietate le lavorazioni del terreno che compromettono il cotico erboso, ovvero le lavorazioni che - invertendo gli strati del suolo – lo danneggiano e ne riducono la capacità di attenuare l'effetto battente delle piogge e il ruscellamento superficiale (run-off), con il rischio di contaminazione delle acque del reticolo idrografico minore, nonché la capacità di trattenere gli elementi nutritivi per ridurre la lisciviazione dei nutrienti, in particolare dell'azoto.

Sono consentiti gli interventi necessari per l'interramento localizzato dei fertilizzanti (sia organici, sia chimici), ovvero gli interventi eseguiti con speciali attrezzature (non azionate da organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice) che interrano superficialmente gli elementi fertilizzanti, senza alterare il cotico erboso.

Nei casi in cui l'inerbimento abbia anche lo scopo di apportare sostanza organica al terreno, così da migliorarne le caratteristiche fisico-chimiche ("Inerbimento-sovescio"), devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la semina delle essenze può essere effettuata con tecniche di minima lavorazione (utilizzo di attrezzature dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza che non invertono gli strati di suolo e non alterano sostanzialmente il cotico erboso);
- l'essenza deve essere terminata esclusivamente con mezzi meccanici (sfalciata, trinciata o allettata), al raggiungimento dello stadio di sviluppo ottimale (inizio fioritura o piena fioritura);
- nel caso in cui sia necessario l'incorporazione parziale della biomassa nel terreno, questa deve avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo di attrezzature consentite per la minima lavorazione (utilizzo di attrezzature dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice che non invertono gli strati di suolo e non alterano sostanzialmente il cotico erboso).

Questo tipo di intervento, che non comporta per l'interramento dell'inerbimento-sovescio la completa incorporazione della biomassa vegetale nel terreno tramite l'utilizzo di attrezzature che invertono gli strati del suolo, può essere attuato su tutta la SOI, anziché a filari alterni.

Per entrambe le lavorazioni sopra consentite (interramento localizzato dei concimi o inerimento-sovescio), qualora le pratiche comportino una alterazione del cotico erboso e l'inerimento spontaneo non garantisca un'adeguata copertura, deve essere eseguita una semina di essenze prative per garantire l'ottimale copertura del terreno, specie durante il periodo autunnale e invernale.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Sull'intera SOI, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali	BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

L'inerbimento deve essere controllato esclusivamente tramite interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature). Non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari (diserbanti).

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Prevedere periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate come misura per la salvaguardia dell'entomofauna	

Gli sfalci, sono da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee.

Azione 5.2 Inerbimento Parziale

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, nell'interfila della SOI, con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo	BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

Nell'interfila della SOI, è necessario mantenere un'adeguata copertura del suolo, tramite la semina di essenze prative o l'inerbimento spontaneo.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Durante tutto l'anno, sull'intera SOI, divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti. Durante tutto l'anno divieto di lavorazioni del terreno nell'interfila (sono consentite lavorazioni solo sulla fila)	BCAA 5 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza, Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. CGO 7 Il CGO 7 stabilisce, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il rispetto delle modalità d'uso previste dalle normative vigenti, cioè secondo quanto prescritto in etichetta.

L'inerbimento dell'interfila deve essere controllato esclusivamente tramite interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature). Non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari (diserbanti).

Anche nel sottofila non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari (diserbanti); sono consentiti esclusivamente interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature) o lavorazioni del terreno.

Sono vietate le lavorazioni del terreno che compromettono il cotico erboso dell'interfila, ovvero le lavorazioni che - invertendo gli strati del suolo – lo danneggino e ne riducano la capacità di attenuare l'effetto battente delle piogge e il ruscellamento superficiale (run-off), con il rischio di contaminazione delle acque del reticolo idrografico minore, nonché la capacità di trattenere gli elementi nutritivi per ridurre la lisciviazione dei nutrienti, in particolare dell'azoto.

Sono consentiti gli interventi necessari per l'interramento localizzato dei fertilizzanti nell'interfila (sia organici, sia chimici), ovvero gli interventi eseguiti con speciali attrezzature (non azionate da organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice) che interrano superficialmente gli elementi fertilizzanti, senza alterare il cotico erboso.

Nei casi in cui l'inerbimento dell'interfila abbia anche lo scopo di apportare sostanza organica al terreno, così da migliorarne le caratteristiche fisico-chimiche ("Inerbimento-sovescio"), devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la semina delle essenze può essere effettuata con tecniche di minima lavorazione (utilizzo di attrezzature dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza che non invertono gli strati di suolo e non alterano sostanzialmente il cotico erboso);
- l'essenza deve essere terminata esclusivamente con mezzi meccanici (sfalciata, trinciata o allettata), al raggiungimento dello stadio di sviluppo ottimale (inizio fioritura o piena fioritura);
- nel caso in cui sia necessario l'incorporazione parziale della biomassa nel terreno, questa deve avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo di attrezzature consentite per la minima lavorazione (utilizzo di attrezzature dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice che non invertono gli strati di suolo e non alterano sostanzialmente il cotico erboso).

Questo tipo di intervento, che non comporta per l'interramento dell'inerbimento-sovescio la completa incorporazione della biomassa vegetale nel terreno tramite l'utilizzo di attrezzature che invertono gli strati del suolo, può essere attuato su tutta la SOI, anziché a filari alterni.

Per entrambe le lavorazioni sopra consentite (interramento localizzato dei concimi o inerimento-sovescio), qualora le pratiche comportino una alterazione del cotico erboso e l'inerimento spontaneo non garantisca un'adeguata copertura dell'interfila, deve essere eseguita una semina di essenze prative per garantire l'ottimale copertura del terreno, specie durante il periodo autunnale e invernale.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Nell'interfila, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali</p>	<p>BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.</p>

L'inerbimento dell'interfila deve essere controllato esclusivamente tramite interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature). Non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari (diserbanti).

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Prevedere periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate come misura per la salvaguardia dell'entomofauna	

Gli sfalci, sono da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee.

2.3.5. ACA5 - Disposizioni attuative e modalità di applicazione dell'intervento in caso di nuovi impianti, reimpianti o modifica dell'uso del suolo

Nuovi impianti

Rientrano nella percentuale di aumento massimo ammissibile della superficie a premio.

Reimpianti – Modifica dell'uso del suolo

Se sulle superfici oggetto di impegno – a seguito di un estirpo - non è possibile applicare gli impegni stessi [non rispondenza al criterio di ammissibilità 1)], la fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Il beneficiario, nel caso di reimpianto di una coltura arborea ammissibile a premio sulla medesima superficie, durante il periodo di impegno, è tenuto a ripristinare contemporaneamente l'inerbimento.

Il beneficiario non percepirà il premio per le annualità in cui l'impegno non può essere attuato.

2.3.6. ACA5 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.3.7. ACA5 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o "ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...)", a seguito della loro eventuale individuazione	% della SOI ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 e/o in altre aree ricadenti nella rete ecologica regionale : > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 3 punti > del 50%: 6 punti
Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat")		
Eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite)		

⇒ Continua

Principio di selezione	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali			
Criterio di selezione	Punteggio			
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati)	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della SAU oggetto di impegno ricadente in ZVN: > 5% e fino al 20%: 2 punti > 20% e fino al 50%: 4 punti > del 50%: 6 punti		
Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari (per interventi riguardanti l'impiego dei fitofarmaci)	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012	% della SAU oggetto di impegno ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012: 1) Classe di vulnerazione alta > 25% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 4 punti 2) Classe di vulnerazione media > 25% e fino al 50%: 1 punto > 50%: 2 punti		
Aree rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono prevalentemente nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in aree rurali ad agricoltura intensiva: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 3 punti > del 50%: 6 punti		
Principio di selezione	Zone di collina e di montagna			
Criterio di selezione	Punteggio			
	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come Zona altimetrica di collina o di montagna	% della SAU oggetto di impegno ricadente in tali aree: 1) Zona altimetrica di collina > 20% e fino al 50%: 8 punti > del 50%: 14 punti 2) Zona altimetrica di montagna > 20% e fino al 50%: 10 punti > del 50%: 16 punti		
Principio di selezione	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile ad impegno: con il crescere della SOI rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile migliora la preferenza nell'ordinamento			
Criterio di selezione	Punteggio			
		Incidenza SOI su SAU potenzialmente assoggettabile		
	Incidenza inerbimento totale su SOI	> 20% e fino al 50%	> 50% e fino all'80%	> 80%
	da 0% e fino al 20%	2	4	8
	> 20% e fino al 50%	3	5	9
	> 50% e fino all'80%	4	6	10
	> 80%	5	7	11

A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato

2.3.8. ACA5 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un importo pari a 300,00 euro/ettaro/anno.

2.3.9. ACA5 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.3.9.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento SRA05 è cumulabile con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

Lo schema generale per la cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA è riportato nella PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.15.

	ECO 3	ECO 5	SRA 1	SRA 4			SRA 13		SRA 15	SRA 24			SRA 29
		Arb.		Letame	ACV	ACM	Az 1	Az 2		Az 1	Az 2	Az 3	
SRA 5 Inerbimenti colture arboree	Azione 1 – Tot	C	C	C				C		C	C	C	C
	Azione 2 – Par	C		C solo per terreni con pendenza < 30%	C	C	C	C	C	C	C	C	C

2.3.9.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento a valere sulla Misura 11 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento SRA05, con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

	11.1.1 conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	11.2.1 mantenimento degli impegni all'agricoltura biologica	11.1.1 e 11.2.1 impegno aggiuntivo zootecnia biologica	11.1.1 e 11.2.1 impegno aggiuntivo metodo della confusione sessuale	11.1.1 e 11.2.1 impegno aggiuntivo manutenzione di nidi artificiali	11.1.1 e 11.2.1 impegno aggiuntivo sommersione invernale delle risaie	11.1.1 e 11.2.1 impegno aggiuntivo inerbimento controllato di fruttiferi e vite	13
SRA05 – Azione 1 Inerbimento totale	C	C		C	C			C
SRA05 – Azione 2 Inerbimento parziale	C	C		C	C			C

Le aziende che con la domanda di sostegno 2021 o 2022 hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi e vite", per il 2023:

- devono richiedere esclusivamente lo stesso impegno sulle particelle inserite nella domanda di sostegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla Misura 11;
- possono aderire all'Ecoschema 2 o all'intervento SRA 05 con le particelle non inserite a premio come impegno aggiuntivo nella domanda di sostegno 2021 o 2022 a valere sulla Misura 11.

Le aziende che con la domanda di sostegno 2021 o 2022 non hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi e vite" possono, per il 2023, aderire all'Ecoschema 2 o all'intervento SRA 05.

Si precisa che l'Ecoschema 2 e l'intervento SRA 05 non sono tra loro cumulabili.

2.3.9.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA05-Azione 1 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-3 e ECO-5-ARBOREE, mentre l'intervento SRA05-Azione 2 è cumulabile con l'eco-schema ECO-3, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA05 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi", all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi" finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA05 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA05 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA05.

2.3.10. ACA5 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE per le disposizioni generali, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
 - 1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI
 - 1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA
- 1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA



2.4. SRA - ACA6 INTRODUZIONE DELLE COLTURE DI COPERTURA

2.4.1. ACA6 - Informazioni generali

La semina di colture di copertura, diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, riduce il rischio di erosione del suolo, attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua e limita il deflusso idrico superficiale.

Inoltre, le colture di copertura, utilizzando per la loro crescita l'azoto e altri elementi nutritivi lasciati dalla fertilizzazione della coltura precedente, riducono i fenomeni di emissione di gas serra (protossido di azoto) in atmosfera e la lisciviazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee. Il sovescio delle colture di copertura o il loro utilizzo come pacciamatura apporta sostanza organica nel terreno, favorendo lo sviluppo dell'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico del suolo e miglioramento della struttura e fertilità del suolo.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

2.4.2. ACA6 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.4.3. ACA6 - Criteri di ammissibilità

- 1) La superficie oggetto di impegno (SOI) deve essere condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo).
- 2) La superficie minima oggetto di impegno deve essere di almeno 2 ettari.
- 3) Non sono ammissibili a premio le superfici condotte con metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848³.

³ Criterio di ammissibilità condizionato all'approvazione della modifica del Piano Strategico della PAC (PSP). Il criterio verrà applicato prima dell'erogazione dei pagamenti.

2.4.4. ACA6 - Impegni

L'intervento ACA6 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti variabili.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura.	<p>BCAA 6</p> <p>La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).</p>

Nel corso del periodo di attuazione dell'impegno seminare, come coltura di copertura, un erbaio da sovescio autunno-vernino di graminacee, leguminose, crucifere o essenze appartenenti ad altre famiglie botaniche, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino alla preparazione del terreno nella primavera successiva e comunque almeno fino al 20 marzo.

L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

Nell'ultimo anno del quinquennio l'impegno si protrae nella campagna successiva, oltre l'anno solare di riferimento, fino al termine del suo periodo di attuazione (20 marzo).

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea.	<p>BCAA 6</p> <p>La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).</p>

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno.	BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).

Il beneficiario deve conservare le fatture di acquisto della semente per tutto il periodo di impegno.

Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta.

Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.

Specie	Quantità minima di seme kg/ha
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Segale	120
Avena strigosa	70
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata (V. villosa)	50
Trifoglio incarnato	30
Favino	180
<i>Crucifere</i>	
Colza da foraggio	10

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Nel caso di utilizzo di miscugli preconfezionati, il beneficiario dovrà utilizzare la quantità di seme ad ettaro indicata dal produttore e - oltre alle fatture di acquisto delle sementi - dovrà conservare per tutto il periodo di impegno le schede tecniche dei miscugli utilizzati, chiaramente riconducibili alla descrizione riportata in fattura.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura (cover) non deve intercorrere più di un certo numero di giorni.	<p>BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).</p>

Per le colture principali a ciclo primaverile-estivo o le colture in secondo raccolto, l'intervallo di tempo tra la data di raccolta della coltura e la semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino non può superare 20 giorni.

In tutti i casi, la semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino dovrà avvenire entro il 15 ottobre.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regione potrà stabilire un intervallo di tempo più lungo – rispetto ai 15 giorni previsti - tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino e, di conseguenza, posticipare la data ultima del 15 ottobre, che in ogni caso non potrà andare oltre il 31 ottobre.

Per le colture principali a ciclo autunno-vernino, dovranno essere lasciate in campo le stoppie fino alla semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino, che dovrà avvenire entro il 30 settembre.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l'intervento SRA03. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciatura	<p>BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).</p> <p>GCO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).</p>

Al termine del periodo di coltivazione, la coltura di copertura dovrà essere terminata con l'uso esclusivo di mezzi meccanici (ad es. trinciata e incorporata negli strati superficiali del suolo, trinciata o allettata e lasciata in superficie). Se l'impegno viene assunto su superfici oggetto dell'intervento SRA03 Azione 1 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio può essere disattivato anche chimicamente e lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura. Il presente divieto non compromette la deroga di cui all'impegno 5.</p>	<p>BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).</p> <p>GCO 1 Il CGO 1 disciplina all'impegno b) la registrazione sul quaderno di campagna delle fertilizzazioni con sostanze contenenti fosforo, al fine di prevenire il deterioramento della qualità delle acque dovuto a fonti diffuse di inquinamento da fosfati.</p> <p>GCO 2 Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola.</p> <p>GCO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).</p> <p>RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.</p>

La coltura di copertura non può essere fertilizzata con concimi chimici o trattata con prodotti fitosanitari (ivi compresi i diserbanti), fatta eccezione per la deroga disposta dall'impegno 5.

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Divieto di pascolamento.</p>	<p>BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).</p>

E' vietato raccogliere ed asportare la coltura di copertura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. L'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

2.4.5. ACA6 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.4.6. ACA6 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	Domande con superfici a seminativo che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o "ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...)", a seguito della loro eventuale individuazione	% della SAU a seminativo ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 e/o in aree della rete ecologica: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 3 punti > del 50%: 6 punti
Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat")		
Eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite)		
Principio di selezione	Aree caratterizzate da criticità ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con superfici a seminativo che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della SAU a seminativo ricadente in ZVN: > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 8 punti > del 50%: 16 punti
Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari	Domande con superfici a seminativo che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012	% della SAU a seminativo ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012: 1) Classe di vulnerazione media > 25% e fino al 50%: 1 punto > 50%: 2 punti 2) Classe di vulnerazione alta > 25% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 4 punti
Aree rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici a seminativo che ricadono prevalentemente nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SAU a seminativo ricadente in aree rurali ad agricoltura intensiva: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 3 punti > del 50%: 6 punti

⇒ Continua

Principio di selezione	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile ad impegno: con il crescere della SOI rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile migliora la preferenza nell'ordinamento	
Criterio di selezione	Punteggio	
	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile ad impegno: con il crescere della SOI rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile migliora la preferenza nell'ordinamento	Rapporto fra la SOI e la SAU a seminativo: > 10% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 30%: 6 punti > 30%: 8 punti
Principio di selezione	Pendenza delle superfici: con il crescere della pendenza, migliora la preferenza nell'ordinamento	
Criterio di selezione	Punteggio	
	Domande di aziende con superfici a seminativo con determinata pendenza in % calcolata come media ponderata.	Pendenza media % ponderata della SAU a seminativo: > 3% e fino al 5%: 2 punti > 5% e fino al 10%: 4 punti > 10%: 6 punti
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato		

2.4.7. ACA6 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un importo pari a 230,00 euro/ettaro/anno.

2.4.8. ACA6 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.4.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento ACA6 è cumulabile con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

Lo schema generale per la cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA è riportato nella PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.15.

	ECO 4	ECO 5		SRA 1	SRA 3		SRA 4	SRA 12		SRA 13		SRA 15	SRA 22	SRA 24		
		Sem.	Arb.		Az 1	Az 2		Az 1	Az 2	Az 1	Az 2			Az 1	Az 2	Az 3
ACA6 Cover crops	C	C		C	C	C	C	C		C						

2.4.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento o prolungamento a valere su operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento ACA6, con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

	10.1.2		10.1.3		10.1.4	10.1.5		10.1.7	13
	impegni di base	realizzazioni e di un fosso di sezione maggiore	introduzione delle tecniche di semina su sodo	apporto di matrici organiche	diversificazioni colturali in aziende maidicole	iniezione o trattamento immediato	distribuzione e rasoterra in bande o sottocotico	coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	Indennità compensativa
SRA 06 Cover crops	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Operazione 10.1.2

Domande di pagamento

Le aziende che con la domanda di sostegno 2021 o 2022 hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino" e non hanno già attuato l'impegno – previsto soltanto per un anno - devono, per il 2023, richiedere esclusivamente lo stesso impegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla 10.1.2.

Le aziende che con la domanda di sostegno 2021 o 2022 hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino" ed hanno già attuato l'impegno – previsto soltanto per un anno - possono, per il 2023:

- richiedere lo stesso impegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla 10.1.2;
- o, in alternativa,
- aderire all'intervento ACA6.

Le aziende che con la domanda di sostegno 2021 o 2022 non hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino", possono, per il 2023, aderire all'intervento ACA6.

Domande di prolungamento

Le aziende che con la domanda di sostegno 2018 hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino", possono, per il 2023:

- richiedere lo stesso impegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla 10.1.2;
- o, in alternativa,
- aderire all'intervento ACA6.

Le aziende che con la domanda di sostegno 2018 non hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino", possono, per il 2023, aderire all'intervento ACA6.

Operazione 10.1.3

Domande di pagamento

Le aziende che con la domanda di sostegno 2021 o 2022 hanno richiesto per l'operazione 10.1.3 l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino" e non hanno già attuato l'impegno – previsto soltanto per un anno - devono, per il 2023, richiedere esclusivamente lo stesso impegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla 10.1.3.

Le aziende che con la domanda di sostegno 2021 o 2022 hanno richiesto per l'operazione 10.1.3 l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino" ed hanno già attuato l'impegno - previsto soltanto per un anno - possono, per il 2023:

- richiedere lo stesso impegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla 10.1.3;
- o, in alternativa,
- aderire all'intervento ACA6 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare ogni anno la semina di colture di copertura).

Le aziende che con la domanda di sostegno 2021 o 2022 non hanno richiesto per l'operazione 10.1.3 l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino", possono, per il 2023, aderire all'intervento ACA6 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare ogni anno la semina di colture di copertura).

Domande di prolungamento

Le aziende che con la domanda di sostegno 2018 hanno richiesto per l'azione 10.1.3/2 l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino" ed hanno assolto all'obbligo possono, per il 2023:

- richiedere lo stesso impegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla 10.1.3/2; o, in alternativa,
- aderire all'intervento ACA6 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare ogni anno la semina di colture di copertura).

Le aziende che con la domanda di sostegno 2018 non hanno richiesto per l'azione 10.1.3/2 l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino", possono, per il 2023 aderire all'intervento ACA6 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare ogni anno la semina di colture di copertura).

Le aziende con impegno a valere sulla 10.1.3/3 possono, per il 2023 aderire all'intervento ACA6 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare ogni anno la semina di colture di copertura).

2.4.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA6 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-4 e ECO-5-SEMINATIVI, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in ACA6 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di "**Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi**", all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe "**Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi**" finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento ACA6 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento ACA6 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento ACA6.

2.4.9. ACA6 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
 - 1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI
 - 1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA
- 1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA



2.5. SRA – ACA8 GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI

2.5.1. ACA8 – Informazioni generali

I pascoli permanenti sono caratterizzati da elevata proporzione di vegetazione semi-naturale e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico, favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque. La copertura erbosa permanente migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione e il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale
	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali

L'intervento nazionale si divide in tre azioni distinte, che agiscono rispettivamente su prati, prati – pascoli e pascoli permanenti.

Il Piemonte attiva la terza azione:

Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali, concentrando il sostegno sulle superfici a pascolo, in quanto sono quelle che più favoriscono il mantenimento della biodiversità; inoltre il pascolo è la pratica più sostenibile per l'utilizzo delle aree aperte.

2.5.2. ACA8.3 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nel paragrafo 1.10 della Parte I);

- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole;
- 3) Altri gestori del territorio;
- 4) Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri 1), 2) e 3).

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto assumendo un solo criterio di gestione (A o B) come dettagliato nell'impegno 3.

2.5.3. ACA8.3 - Criteri di ammissibilità

Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 3 ettari.

Possono presentare la domanda di aiuto anche i beneficiari dell'operazione 10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli del PSR 2014 - 2022 all'ultimo anno di impegno nel corso del 2022 (che avrebbero concluso gli impegni il 14.05.2023), in quanto non sussiste sovrapposizione per il periodo di svolgimento degli impegni che vengono attuati nell'anno di presentazione della domanda 10.1.9.

Non possono aderire al presente intervento i titolari di domande ancora in corso di impegno nella campagna 2023 sulla Misura 10, operazione 10.1.9 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, ovvero:

- titolari di domande di pagamento giunte nel 2023 al terzo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2021 ai sensi della DGR n. 17-3076 del 9.04.2021 e della D.D. n. 347 del 23.04.2021, risultate ammissibili a finanziamento nella rispettiva graduatoria e proseguite nel 2022;
- titolari di domande di pagamento giunte nel 2023 al secondo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2022 ai sensi della DGR n. 26-4961 del 29.04.2022 e della D.D. n. 352 del 29.04.2022, risultate ammissibili a finanziamento nella rispettiva graduatoria.

2.5.4. ACA8.3 - Impegni

L'intervento ACA8 - Azione 3 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dall'1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per i pascoli montani (Alpeggi) tenuto conto che il periodo di effettiva attività è limitato ai mesi estivi, gli impegni sono rispettati (1 gennaio – 31 dicembre) purché il beneficiario abbia la disponibilità della superficie (oggetto di impegno) – per ogni anno di impegno - prima dell'inizio dell'attività relativa agli impegni e fino al termine della stessa.

Il beneficiario deve comunque mantenere, sulla superficie oggetto di impegno, i seguenti obblighi per tutto l'anno:

- a) i pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b) i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- c) le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Per l'intervento in oggetto, l'impegno è ad **appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarlo tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso oggetto di impegno, in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo, superiore comunque a quello minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021), e/o massimo, inferiore comunque a quello stabilito nel rispetto dell'apporto massimo di azoto (ai sensi della norma di trasposizione nazionale e regionale della Direttiva Nitrati).</p> <p>Nello specifico, mantenere il seguente carico zootecnico: Pianura: 1-2 UBA/ha/anno; Collina: 0,5 – 1 UBA/ha/anno; Montagna: 0,2 – 0,5 UBA/ha/anno.</p> <p>Oltre al carico zootecnico, è stabilito anche un periodo minimo di pascolamento di 80 giorni/anno se il pascolamento è effettuato solo in montagna, oppure almeno 180 giorni/anno in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere.</p> <p>In caso di inserimento della SOI in un Piano Pastorale Foraggero, il carico e il periodo di pascolamento definiti dallo stesso sono sostitutivi di quelli previsti sopra</p>	<p>BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p>BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p>

Ai fini del calcolo del carico di bestiame di cui all'impegno sopra riportato, possono essere considerate, senza remunerarle, eventuali superfici situate in altre Regioni del territorio nazionale o in territori internazionali limitrofi.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità alla tabella di conversione di cui al Piano Strategico Nazionale Politica Agricola Comune 2023- 2027:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 6 mesi* *(modifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP. Qualora la modifica non venisse approvata, la categoria consiste in: Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi)	0,15
Equidi di età superiore a 6 mesi	1

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare

della azienda beneficiaria ovvero da personale della stessa incaricato (il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Modello 7 di monticazione e sul Modello 7 di demonticazione). Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, affinché questi ultimi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116. La verifica di tale criterio verrà fatta al momento di presentazione della domanda e successivamente nel corso dell'istruttoria, in base ai dati reali riportati sui Modelli 7.

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Verrà data priorità nella selezione delle domande, alle Razze autoctone del Piemonte a limitata diffusione. A tal fine, nel quadro pascoli, oltre a dichiarare quanti capi vengono portati al pascolo, occorrerà indicare le matricole dei capi delle razze di cui sopra e allegare la certificazione di iscrizione al Libro genealogico, rilasciata dagli Enti selezionatori competenti riconosciuti dal Masaf.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Assicurare il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000, ove pertinenti.</p>	<p>BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p>BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p> <p>CGO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).</p>

Sulla SOI è vietato lo sfalcio per affienamento: sono consentiti solo sfalci di pulizia a fine turno di pascolo.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale nelle seguenti modalità: A) per accedere al <u>premio base (90 euro/ha/anno*)</u>: attuare pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso; B) per accedere al <u>premio rafforzato (130 euro/ha/anno*)</u>:</p>	<p>BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione</p>

<p>applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 e s.m.i. Approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF)). *(importo del premio condizionato all'approvazione di modifica al PSP).</p>	<p>dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti. BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p>
--	---

È consentita l'adozione di un solo criterio di gestione A) o B), abbinandolo alle superfici oggetto di impegno della domanda di aiuto (e di pagamento).

La superficie SOI deve rimanere uguale anche se cambiano gli appezzamenti.

L'eventuale passaggio da A a B è possibile solo per l'anno 2024 e il nuovo impegno dovrà essere mantenuto per un minimo di 4 anni (fino al termine del periodo di impegno).

In caso di passaggio da A a B il carico previsto in PPF deve essere uguale o superiore a quello già previsto il primo anno se gli appezzamenti della SOI rimangono gli stessi.

Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria/gregge fra superfici suddivise in sezioni omogenee, con recinzioni fisse o mobili, in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Il pascolamento turnato deve essere svolto su un numero sufficiente di sezioni di pascolo opportunamente recintate in base all'estensione della SOI, (almeno 4 sezioni di pascolo) in modo da garantire una completa ed efficace utilizzazione del cotico erboso.

Il Piano Pastorale Foraggero deve essere stato redatto secondo le linee guida regionali approvate con DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 recante l'approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF).

Inoltre, per poter aderire al premio rafforzato, l'azienda deve essere in possesso di un Piano Pastorale Foraggero operativo e realizzato o aggiornato secondo le indicazioni riportate al paragrafo Allegati (in relazione all'annualità di redazione obbligo di aggiornamento dei PPF redatti prima della stagione di pascolo 2020), secondo le linee guida regionali di cui sopra.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.</p>	<p>BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti. BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso. CGO 2 Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei</p>

	<p>fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola.</p> <p>D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.</p> <p>D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.</p>
--	--

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Non è consentito l'uso di diserbanti e prodotti fitosanitari.	

Effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti e i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
È vietata l'aratura nelle aree di collina e montagna (categorie ISTAT).	

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti di abbeverata esistenti.	

2.5.5. ACA8.3 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.5.6. ACA8.3 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel CSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province. <u>3 punti</u>	
	Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat"). <u>3 punti</u>	
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali	Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione. Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale". % della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: <u>5 punti</u> - tra il 20% e il 50%: <u>3 punti</u> - tra il 5% e il 20%: <u>1 punto</u>	
P03 Aziende con caseificazione in alpeggio	<u>5 punti</u>	
P04 Aziende che allevano razze autoctone	<u>3 punti</u>	Si attribuisce il punteggio in oggetto se il 10% delle UBA al pascolo appartiene a razze autoctone regionali di cui all'ACA 14
P05 Zona altimetrica della SOI: priorità alle zone di montagna e collina	<u>3 punti</u>	
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato		

2.5.7. ACA8.3 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, in base al criterio di gestione dei pascoli adottato, per un importo pari a:

- **Premio base: 90 euro/ha/anno***: attuazione pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso;
- 1) **Premio rafforzato: 130 euro/ha/anno***: applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285).

*(importo premio condizionato all'approvazione di modifica al PSP. Qualora la modifica non venisse approvata: Premio base pari a 60 euro/ha/anno, Premio rafforzato pari a 100 euro/ha/anno).

2.5.8. ACA8.3 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.5.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance, è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento ACA8 Azione 3 è cumulabile con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

Nella tabella seguente si riportano le cumulabilità dell'intervento in oggetto, compresi gli ecoschemi e l'ACA 14 seppure essi riguardino le UBA.

Lo schema generale per la cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA è riportato nella PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.15.

	ECO 1		SRA 14	SRA 17
	Liv. 1 - Riduzione dell'antimicrobico resistenza	Liv. 2 - Adesione al sistema SQNBA con pascolamento	Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
ACA8 Azione 3	C	C	C	C*

* (cumulabilità condizionata all'approvazione di modifica al PSP).

2.5.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento o prolungamento a valere su operazioni/misure del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento SRA08 Azione 3, con le sovrapposizioni di seguito indicate (C = cumulabile sulla medesima superficie) e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

	10.1.6 difesa del bestiame dalla predazione di canidi sui pascoli collinari e montani.	13.1.1 Indennità compensativa.
ACA8 Azione 3	C	C

2.5.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA8 Azione 3 è cumulabile con l'eco-schema ECO-1, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

2.5.9. ACA8.3 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- **modelli 7 di monticazione:**
 - per attestare l'effettiva monticazione dei capi, è richiesta la trasmissione dei Modelli 7 sia per i capi in proprietà sia per i capi in guardiania (debitamente timbrato dal Comune sede

del pascolo e con relativo elenco dei capi monticati) tramite la piattaforma informatica SIAP, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione;

- per il pascolo intracomunale, occorre presentare il modello 7 per “pascolo intracomunale” oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando il fac-simile allegato) entro i termini indicati in precedenza per il modello 7, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SIAP;
- **certificato di iscrizione al Libro genealogico** dei capi propri e/o in guardiania indicati nel quadro Pascoli appartenenti a razze autoctone a limitata diffusione del Piemonte (vedi ACA14) rilasciato dagli Enti selezionatori competenti riconosciuti dal Masaf. L'allegato in oggetto, se non disponibile alla presentazione della domanda di aiuto dovrà comunque essere trasmesso, mediante l'apposita funzionalità “Comunicazione invio documentazione integrativa”, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto;
- autorizzazione del caseificio in alpeggio, ove pertinente;
- se richiesto il premio rafforzato: **Piano Pastorale Foraggero (PPF)** redatto secondo le linee guida regionali di cui alla DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285. L'eventuale aggiornamento del PPF deve essere trasmesso l'apposita funzionalità “Comunicazione invio documentazione integrativa” entro il 30.10.2023.

La documentazione la cui trasmissione, tramite la funzionalità di SIAP, è consentita successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, in seguito ad ogni spostamento dei capi:

- **modello 7**, in caso di monticazione successiva alla data di chiusura del bando, in ogni caso, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione dichiarata in domanda; **modello 7**, in caso di monticazione successiva alla data di chiusura del bando, in ogni caso, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione dichiarata in domanda; è altresì obbligatorio, se previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, inviare tutti gli spostamenti che intercorrono fra Codici Pascoli confinanti o meno per una migliore valutazione dello spostamento dei capi sulle SOI e su eventuali superfici non richieste a premio;
- **modello 7 per “pascolo intracomunale”** oppure **dichiarazione sostitutiva per il pascolo intracomunale** (utilizzando l'apposito fac-simile) entro i termini indicati in precedenza per il modello 7;
- **modello 7 di demonticazione** per le domande ammissibili e finanziabili al fine di attestare la data della stessa, entro la data di apertura del procedimento di istruttoria da parte dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la SRA08 – Azione 3.

2.5.10. ACA8.3 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
 - 1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI
 - 1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA
- 1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA



2.6. SRA – ACA14 ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'

2.6.1. ACA14 - Informazioni generali

Per evitare la perdita di biodiversità per specie di origine animale di interesse agricolo e alimentare soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, è necessario un sistema di tutela e di valorizzazione. Questo scopo è perseguito anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di perdita e inquinamento del patrimonio genetico.

L'intervento punta a incentivare gli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ridurre il fenomeno di sostituzione delle razze animali autoctone con razze di nuova introduzione più produttive, riproduttive ed ubiquitarie.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi eco-sistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

2.6.2. ACA14 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) agricoltori singoli o associati (come definiti nel paragrafo 1.10 della Parte I);
- 2) altri soggetti pubblici o privati.

Il premio sarà riconosciuto al detentore dei capi oggetto di impegno.

2.6.3. ACA14 - Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono:

- 1) iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge n. 194/2015;
- 2) appartenenza alle razze bovine ed ovicaprine autoctone iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della Legge n. 194/2015. La limitazione⁴ alle razze indicate è riferita al presente bando. I capi delle suddette razze sono ammissibili se allevati sul territorio regionale e iscritti nei rispettivi libri genealogici;
- 3) la soglia minima di UBA per l'ammissibilità è pari a 1 UBA per razza allevata.

⁴ I suini non sono inclusi, al momento, nella giustificazione dei premi elaborata dal CREA per le Regioni del Nord e per gli equidi non è disponibile la giustificazione del premio aggiuntivo regionale.

Possono presentare la domanda di aiuto anche i beneficiari dell'operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono del PSR 2014 - 2022 all'ultimo anno di impegno nel corso del 2022 (che avrebbero concluso gli impegni il 14.05.2023).

2.6.4. ACA14 - Impegni

L'intervento ACA14 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse.	

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

I capi devono essere allevati in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici detenuti dagli Enti selezionatori riconosciuti dal Masaf.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 10% rispetto al numero dei capi iniziale. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.	

L'impegno consiste nel mantenere, nel corso del quinquennio, il numero dei capi indicato nella domanda di aiuto (1° anno) e ritenuto eleggibile al sostegno. Il riferimento numerico include i capi di età inferiore ai 6 mesi al momento della presentazione della domanda, ma essi non vengono considerati nel calcolo del premio. È prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi, come illustrato in precedenza.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno.

Le sostituzioni di capi durante l'anno non devono comportare una variazione numerica degli stessi, ma possono comportare una variazione nella tipologia (es. sostituzione di capi adulti con capi < 6 mesi, anche di sesso diverso) purché iscritti al medesimo Libro genealogico.

L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, tramite l'apposita funzionalità presente nell'applicativo SIAP.

In caso di riduzione del numero dei capi causata da predazione da canidi, in presenza di verbale di accertamento dell'ASL competente (ove siano inserite le matricole dei capi), non saranno applicate le eventuali riduzioni e penalità relative al mancato mantenimento (purché i capi siano stati allevati per più di 6 mesi) e comunque, il premio sarà calcolato in fase di istruttoria sulla base del numero dei capi presenti e delle tipologie di capi effettivamente allevati per quell'anno.

Il trasferimento dei capi da un allevatore beneficiario ad un altro è riconosciuto soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo d'azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura/ continuazione di un altro allevamento in capo al subentrante che continua gli impegni riguardanti i capi delle razze eleggibili.

2.6.5. ACA14 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.6.6. ACA14 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel CSR	Criteri di selezione
P01 – Consistenza numerica delle fattrici: allevamenti con un maggior numero di capi per ogni razza	La somma del n. delle fattrici (ovini e caprini >12 mesi e/o bovini >24 mesi) delle razze autoctone del Piemonte detenute maggiore di 30: <u>3 punti</u>
P05 – Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali in base alla Classificazione Comuni per tipologia areale e appartenenza alle zone montane e relativo cartogramma, allegati al presente CSR	D - Aree rurali con problemi di sviluppo. <u>3 punti</u> non cumulabili con punti C2, C1 e e assegnati in riferimento alla sede principale
	C2 - Aree rurali intermedie con vincoli naturali. <u>2 punti</u> non cumulabili con punti D, C1 e assegnati in riferimento alla sede principale
	C1 - Aree rurali intermedie ordinarie. <u>1 punto</u> non cumulabile con punti D, C2 e assegnato in riferimento alla sede principale
P07 – Razze autoctone originarie del Piemonte: SPECIE BOVINA razze: Pezzata rossa d'Oropa, Varzese o Tortonese, Valdostana, Pezzata nera, Barà – Pustertaler, Bruna Linea Carne o Bruna originaria SPECIE OVINA razze: Sambucana, Garessina, Frabosana, Saltasassi, Tacola, Delle Langhe, Savoiarda SPECIE CAPRINA razze: Sempione, Vallesana, Roccaverano, Grigia delle Valli di Lanzo	<u>3 punti</u> cumulabili con punti P08
P08 – Specie allevata: razze ovine e caprine originarie del Piemonte.	Punteggio attribuito se almeno il 50% dei capi appartiene ad una razza autoctona del Piemonte. <u>2 punti</u> , cumulabili con punti P07
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato	

2.6.7. ACA14 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad UBA, per un importo pari a 400,00 euro/UBA/anno per tutte le razze.

2.6.8. ACA14 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.6.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance, è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le medesime UBA considerate ai fini del sostegno della ACA14 possono usufruire del sostegno della SRA 30.

Lo schema generale per la cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA è riportato nella PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.15.

2.6.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

Considerato che il periodo di impegno del nuovo PSN - per il sostegno degli interventi a superficie o a capo - è riferito agli anni solari, i beneficiari dell'Operazione 10.1.8 (che prevede quale data di fine impegno il 14 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda) in caso di adesione all'ACA14 – “Allevatori custodi dell'agrobiodiversità” del PSN nello stesso anno in cui terminano gli impegni a valere sull'attuale PSR 2014-2022, subiranno, nel primo anno di adesione all'ACA in oggetto, una parziale riduzione del premio (in modo proporzionale al numero di giorni di impegno fino al 14 maggio 2023) a parità di razza e in riferimento ai capi oggetto degli impegni del PSR 2014-2022, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento per i mesi di sovrapposizione degli impegni e del pagamento, fatta salva diversa indicazione da parte della Commissione europea e/o del Ministero competente.

2.6.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA14 è cumulabile con l'eco-schema ECO-1, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

2.6.9. ACA14 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dagli Enti selezionatori competenti riconosciuti dal Masaf e corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

2.6.10. ACA14 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
 - 1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI
 - 1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA
- 1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA



2.7. SRA – ACA17 IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI

2.7.1. ACA17 - Informazioni generali

Nelle zone di pascolo spesso è presente fauna selvatica che può attaccare gli animali allevati. Occorre quindi adottare misure di prevenzione, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli allevatori e favorire una maggiore accettazione sociale della presenza dei grandi carnivori nelle zone rurali. L'intervento prevede l'utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi quali la custodia, l'uso di specifiche recinzioni anti-predazione (fisse semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiutando gli allevatori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi e allo stesso tempo, contrastando il progressivo abbandono dei pascoli, soprattutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture.

Negli ultimi anni nei pascoli si sono anche verificate varie situazioni, come la contrazione degli spazi pascolivi aperti, la scomparsa degli habitat di pregio e delle specie selvatiche a essi legate, con conseguente perdita di biodiversità e riduzione dell'eterogeneità del paesaggio. La corretta gestione dei pascoli, quindi, salvaguarda il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall'abbandono e dal conseguente dissesto idrogeologico. Attraverso il pascolamento, viene assicurata la conservazione della biodiversità floristica e, con essa, il tipico paesaggio. Si ritiene, pertanto, di promuovere azioni atte a tutelare i grandi carnivori limitandone l'impatto sul settore zootecnico, garantendo la tutela dell'agricoltura tradizionale nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità. L'intervento in oggetto prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell'attività zootecnica in aree con presenza di grandi carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.).

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi eco-sistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

2.7.2. ACA17 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono gli allevatori singoli o associati di bovini, equidi, ovini o caprini che esercitano il pascolo sul territorio regionale.

2.7.3. ACA17 - Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono i seguenti:

- possedere un codice allevamento attivo in BDN;
- possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento;
- la superficie minima oggetto di pascolamento è pari a 1 ettaro;

- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze specifiche per la guardiania: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei;
- disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali;
- effettuare un periodo di pascolamento e/o di utilizzo recinzioni minimo di almeno 60 giorni/anno.

Possono presentare la domanda di aiuto anche i beneficiari dell'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani" del PSR 2014 - 2022 all'ultimo anno di impegno nel corso del 2022 (che avrebbero concluso gli impegni il 14.05.2023), in quanto non sussiste sovrapposizione per il periodo di svolgimento degli impegni che vengono attuati nell'anno di presentazione della domanda 10.1.6.

2.7.4. ACA17 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Per l'intervento in oggetto, **l'impegno è ad appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarlo tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso oggetto di impegno, in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali</p>	<p>RMBA I Requisiti minimi relativi al benessere animale prevedono che gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti.</p> <p>CGO 11 Il CGO attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 ai sensi della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Nell'allegato al D.Lgs., al punto 12, si prevede che per gli "animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". Il D.Lgs., quindi, fornisce una indicazione di massima per la protezione degli allevamenti, che, trattandosi di una norma obbligatoria di base, richiede azioni minime, che non fanno cenno alcuno alla guardiania sia operata da personale che da cani ma fanno esclusivamente cenno ad un riparo</p>

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale attraverso la presenza continua vicino al luogo di pascolo degli animali	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolamento. Nel caso di utilizzo di recinzioni mobili anti-lupo per il ricovero notturno degli animali, provvedere al loro periodico spostamento tra settori di pascolo ogni 10 giorni per garantire una migliore gestione	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

L'effettivo pascolamento dei capi dichiarati in domanda sarà verificato in fase di istruttoria, anche tramite Banche dati disponibili.

Gli spostamenti sono da intendersi come numero totale rispetto ai giorni di pascolo (es. 6 spostamenti in 60 giorni di pascolo) e in funzione delle condizioni meteorologiche e dello stato del cotico erboso.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare la presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei), in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Qualora siano presenti più di 800 capi, è ammessa la presenza di un numero minimo di 8 cani.	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

I microchip dei cani dovranno essere inseriti all'atto della compilazione della domanda di aiuto.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurazione per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.	

La polizza assicurativa di cui sopra deve essere attiva alla presentazione della domanda e deve coprire danni provocati a terzi anche al di fuori della sede aziendale.

La presenza di questa copertura assicurativa e il relativo importo dovranno essere evidenziati nella polizza e separati da eventuali altre garanzie.

2.7.5. ACA17 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115);

003 – Requisito minimo in materia di benessere animale.

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.7.6. ACA17 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel CSR	Criteri di selezione
Allevamenti in aree con pregresse predazioni da grandi carnivori	In fascicolo almeno una particella a pascolo o prato pascolo di un Comune con pregresse predazioni. <u>5 punti</u>
Principi di priorità in funzione della specie/razza allevata: priorità agli allevamenti di ovicaprini	<u>5 punti</u> agli ovi-caprini
Allevamenti montani, considerato il fatto che in alpe le predazioni avvengono con maggiore frequenza	Sede aziendale in comune montano. <u>3 punti</u>
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato	

2.7.7. ACA17 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni previsti.

Il pagamento annuale si riferisce agli ettari di pascolo gestiti secondo gli impegni dell'intervento.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati in base alla tipologia di pascolamento:

Pascolamento	Premio/ettaro/anno
Stanziale	50 euro/ha/anno
Misto tra stanziale e alpeggio	60 euro/ha/anno
Alpeggio	80 euro/ha/anno

Si applica, inoltre, la degressività del pagamento, ossia un meccanismo che con il crescere della superficie riduce la percentuale di riconoscimento del sostegno:

- fino a 100 ettari: 100%;
- da 101 a 200 ettari: 70%;
- oltre 200 ettari: 40%.

Al fine di non sovra-compensare i maggiori costi, può essere pagato al massimo 1 ettaro per UBA al pascolo.

2.7.8. ACA17 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.7.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento ACA17 è cumulabile sulla stessa superficie con l'eco-schema ECO-1 e con la SRA08 Azione 3 "Gestione sostenibile dei pascoli permanenti". Non è cumulabile con altri interventi o eco-schemi.

2.7.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento o prolungamento a valere su operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento ACA17, con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

L'ACA17 è cumulabile sulla stessa superficie esclusivamente con 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" della programmazione regionale 2014-2022.

Lo schema generale per la cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA è riportato nella PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.15.

2.7.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA17 è cumulabile sulla stessa superficie con l'eco-schema ECO-1 "Benessere animale", posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

2.7.9. ACA17 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- a dimostrazione dell'appartenenza dei cani alle razze canine di cui sopra, i beneficiari sono tenuti a produrre e ad associare alla domanda:
 - **copia del certificato ufficiale (pedigree)**, per i soggetti iscritti al Libro genealogico;
 - **certificazione di tipicità**, per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico.
Tale certificazione viene rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, e individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta.
- **Polizza di assicurazione** per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.

La documentazione la cui trasmissione, tramite la funzionalità di SIAP, è consentita successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, in seguito ad un evento:

- **comunicazione di sostituzione dei cani**, che deve essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dall'evento;
- **certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione citata in precedenza.

2.7.10. ACA17 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ' O IMMUTABILITÀ' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
 - 1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI
 - 1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA
- 1.15. TABELLA CUMULABILITÀ' AGGIORNATA



2.8. SRA – ACA24 PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE

2.8.1. ACA24 - Informazioni generali

L'intervento è mirato a migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse per la sostenibilità della produzione agricola. Si riduce così il rischio di inquinamento e degrado dell'ambiente connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e si promuove l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione, inoltre si ottengono effetti positivi sulla gestione sostenibile del suolo.

La finalità dell'intervento è di ridurre quantitativamente gli input chimici e idrici utilizzati per le produzioni agricole attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione, sistema di produzione sostenibile (applicazione variabile di input in termini di precisione: quando, quanto e dove) che consente ai beneficiari un maggior rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali.

La digitalizzazione dell'agricoltura e il ricorso a Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) mirano infatti a sostenere un corretto uso delle risorse e la gestione di situazioni che cambiano velocemente come accade in un contesto di fluttuazioni portate dai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un sostegno annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare almeno una pratica di agricoltura di precisione.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche

L'intervento si articola in tre azioni che possono essere assunte anche contemporaneamente sulla medesima superficie:

- **Azione 1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni**
- **Azione 2 – Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari**
- **Azione 3 – Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione**

2.8.2. ACA24 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.8.3. ACA24 - Criteri di ammissibilità

- 1) Per tutte le azioni del presente intervento sono ammissibili i seguenti **gruppi colturali**: Colture erbacee – Colture arboree – Colture protette.
- 2) La **superficie minima** oggetto d’impegno varia in base alla tipologia colturale secondo la tabella seguente:

Gruppo colturale	Superficie minima ammissibile (Ha)
Colture erbacee	Seminativi: 5 ha Ortive da pieno campo: 1 ha
Colture arboree	2 ha
Colture protette	0,5 ha

- 3) **Altri criteri**: la superficie massima ammissibile al sostegno è pari a 20 ettari.
La superficie massima ammissibile al sostegno, pari a 20 ettari, è calcolata come sommatoria della superficie oggetto di impegno di ogni singola azione.
Ad esempio se un’azienda aderisce applicando tutte e tre le azioni sullo stesso appezzamento potrà partecipare con una superficie massima pari a 6,6 ha (ovvero 20:3).
Se invece aderisce applicando due azioni sullo stesso appezzamento potrà partecipare con una superficie massima pari a 10 ha (ovvero 20:2).
Se la sommatoria della superficie oggetto d’impegno di ogni singola azione eccede i 20 ha verrà esclusa dal premio la superficie in eccesso relativa all’azione con l’importo/ha inferiore.

2.8.4. ACA24 - Impegni

L’intervento ACA24 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti variabili.

L’impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all’art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>In funzione dell'impegno assunto, raccolta e digitalizzazione dei dati aziendali, nonché digitalizzazione del registro dei trattamenti, delle fertilizzazioni e degli apporti irrigui, mediante l'adesione a piattaforme di servizi digitali e DSS in agricoltura, aperte ed interoperabili verso la pubblica amministrazione sulla base delle specifiche che saranno definite nei bandi attuativi della Regione. I DSS supporteranno gli agricoltori nelle scelte strategiche per quanto riguarda la fertilizzazione, la difesa dalle principali avversità fitosanitarie e per l'irrigazione.</p>	

Le specifiche di cui all'impegno 1 vengono dettagliate nell'impegno 2 nell'ambito delle singole azioni.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Azione.1 – fertilizzazioni sulla base del principio del bilancio fra la resa produttiva e gli apporti da effettuarsi con apposite macchine di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile (VRI) attraverso la lettura di mappe di prescrizione.</p>	<p>CGO 02 Il CGO 02, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola</p> <p>RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.</p>
<p>Azione.2 - trattamenti fungicidi e insetticidi sulla base di modelli previsionali che stimano la probabilità delle infezioni e delle infestazioni permettendo di intervenire tempestivamente anche con attrezzature di precisione in grado di massimizzare l'efficacia e l'efficienza della distribuzione dei prodotti fitosanitari. Interventi erbicidi con attrezzature di precisione sulla base di mappature aziendali che permettono di controllare la flora infestante con interventi localizzati; le attrezzature devono essere inoltre sottoposte a regolazione strumentale presso i centri prova autorizzati. Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta regolazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio.</p>	<p>CGO 07 Il CGO prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.</p> <p>CGO 08 in linea con il PAN, prevede dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati. Il CGO prevede obblighi relativi ai controlli funzionali periodici, alla regolazione delle macchine irroratrici e alla manipolazione dei</p>

	<p>PF. La regolazione strumentale effettuata presso Centri Prova è volontaria e non oggetto della norma.</p> <p>RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).</p>
<p>Azione.3 - irrigazioni sulla base del principio del bilancio idrico del suolo con apposite attrezzature di precisione in grado di variare gli apporti irrigui in funzione delle caratteristiche pedologiche dei suoli e/o impiego di sensoristica IOT per la misurazione dell'umidità del suolo.</p>	<p>CGO 01 Il CGO disciplina all'impegno a) il possesso di autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione.</p>

2.8.4.1. Azione.1

L'impegno prevede il rispetto di tutti gli obblighi sotto riportati.

1) Per l'azoto l'applicazione di strategie di fertilizzazione con concimi minerali, effluenti zootecnici (liquame, letame, digestato, frazioni solide o liquide derivanti dalla separazione di liquami o digestati), ammendanti compostati vegetali e ammendanti compostati misti con distribuzione a rateo variabile (VRT), sulla base di specifiche mappe di prescrizione georeferenziate, realizzate per ciascun appezzamento.

La valutazione della variabilità di campo e la realizzazione delle mappe di prescrizione può derivare dall'applicazione di una o più delle seguenti metodologie:

- campionamento selettivo e analisi anche con metodi indiretti delle caratteristiche chimico – fisiche del suolo (granulometria, pH, disponibilità di nutrienti, contenuto di sostanza organica, capacità di scambio cationico);
- raccolta di dati di produzione e parametri qualitativi relativi al raccolto delle campagne agrarie precedenti;
- monitoraggio del vigore vegetativo nel corso della campagna agraria oggetto dell'intervento, attraverso l'utilizzo di sensori remoti (satellite, camere multispettrali portate da sistemi aerei a pilotaggio remoto) o prossimali, allo scopo di rilevare indici di vegetazione.

Il beneficiario potrà avvalersi della consulenza di servizi esterni o di piattaforme pubbliche o private atte a realizzare le mappe di prescrizione.

Queste mappe devono permettere la suddivisione dell'appezzamento in zone omogenee, nelle quali andare a somministrare la stessa dose di fertilizzante, tenendo anche conto delle modalità di lavoro dei macchinari a rateo variabile utilizzati per la distribuzione.

La definizione della dose da apportare in ciascuna area omogenea dovrà basarsi sull'applicazione di algoritmi calibrati in funzione degli indicatori di variabilità ottenuti con i metodi sopra descritti.

La distribuzione di fertilizzanti - in accordo con la mappa di prescrizione - dovrà essere effettuata con trattrici dotate di sistema GPS e attrezzature per la distribuzione di fertilizzanti in grado di operare a rateo-variabile (VRT), dotate di sistema Isobus in grado di trasferire, in funzione della

posizione nel campo, le informazioni della dose di fertilizzante da distribuire al sistema di distribuzione, permettendo così l'erogazione di dosaggi differenziati.

Va comunque tenuto conto che devono essere rispettate le disposizioni riportate nel Regolamento Regionale del 29 ottobre 2007, n. 10/R recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)' e smi. In particolare, per tutte le aziende, non è ammesso superare i quantitativi di azoto efficiente per coltura (MAS) dell'allegato V del suddetto Regolamento. Deve, inoltre, essere rispettata la quantità massima di azoto al campo di origine zootecnica per ettaro e per anno (intesa come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici).

2) Per il fosforo e il potassio la predisposizione di un piano annuale di concimazione, basato sugli asporti colturali e sulla fertilità residua, stimata quest'ultima in base ad analisi del terreno.

3) La registrazione delle fertilizzazioni su supporto digitale, con possibilità di esportare i dati in csv o txt. Le informazioni minime da registrare sono:

- individuazione dell'appezzamento oggetto di fertilizzazione;
- data in cui è stata effettuata la fertilizzazione;
- tipologia di fertilizzante;
- fase fenologica della coltura o epoca di fertilizzazione (pre-semine, copertura ecc.);
- modalità di interrimento;
- quantità di fertilizzante tal quale distribuita (q/ha);
- titolo del fertilizzante in % (N - P₂O₅ - K₂O);
- totale degli elementi nutritivi distribuito (kg/ha) (N - P₂O₅ - K₂O);
- coefficiente di efficienza dell'azoto (K₀);
- azoto efficiente (kg/ha) (totale distribuito di N * K₀).

4) La registrazione su supporto digitale - con possibilità di esportare i dati in csv o txt - dei movimenti in entrata e uscita dal magazzino dei fertilizzanti acquistati (minerali e organici).

Le informazioni minime da registrare – per ciascun fertilizzante - sono:

- giacenza iniziale: quantità (kg o l);
- descrizione del fertilizzante e titolo % (N-P₂O₅-K₂O);
- acquisti (entrate): data e quantità (kg o l);
- utilizzi (uscite): data e quantità (kg o l);
- giacenza finale: quantità (kg o l).

5) Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di concimazione ed i terreni interessati, tramite la funzione "Comunicazione di avvio operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento.

Contestualmente alla comunicazione di avvio delle operazioni in campo dovrà essere trasmessa la mappa di prescrizione in formato compatibile con applicativi GIS, elaborata per ciascun appezzamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di operazioni di fertilizzazione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno sulla superficie oggetto d'impegno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche gli interventi svolti da contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

6) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso di possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Nel pre-contratto devono essere riportati marca, modello, numero telaio/matricola delle macchine/attrezzature utilizzate.

Il pre-contratto deve essere trasmesso attraverso l'applicativo SIAP in allegato alla domanda di sostegno.

Il possesso della macchina deve essere dimostrabile già dal primo intervento applicato.

Le macchine operatrici o attrezzature, funzionali all'operazione prevista, utilizzate in proprio o da parte di contoterzisti devono risultare registrate in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno nella sezione Macchinari agricoli dei relativi Fascicoli aziendali. Per la singola attrezzatura/macchina deve essere indicato nel campo "note" del riquadro "Dati tecnici" che l'attrezzatura è a rateo variabile. Devono essere inoltre inseriti i dati di marca, modello, numero telaio/matricola.

7) Il beneficiario deve conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione, riferita a ciascuna annualità di impegno:

- - la traccia informatica derivante dall'utilizzo delle macchine per le operazioni eseguite sulla superficie oggetto d'impegno (SOI);
- - registro digitale delle fertilizzazioni per la superficie oggetto d'impegno;
- - registro digitale del magazzino aziendale.

2.8.4.2. Azione.2

L'impegno prevede l'obbligo di adottare:

- 1) per quanto riguarda i **trattamenti fungicidi e/o insetticidi**: l'utilizzo di modelli previsionali che simulano lo sviluppo dell'insetto e del ciclo epidemiologico del patogeno e che stimano la probabilità delle infezioni e delle infestazioni;
- 2) per quanto riguarda il **diserbo**: ricorso a tecniche di diserbo sito-specifico e/o con l'impiego di macchine per il diserbo meccanico di precisione;
- 3) il registro dei trattamenti su supporto digitale, con possibilità di esportare i dati in csv o txt;
- 4) il registro di magazzino dei prodotti fitosanitari su supporto digitale, con possibilità di esportare i dati in csv o tx.

Per quanto concerne gli obblighi di cui ai punti **1)** e **2)** il beneficiario può scegliere se adottare le strategie sotto dettagliate solo per l'utilizzo di fungicidi o insetticidi o erbicidi, oppure la combinazione di due o tutte e tre le strategie.

Caratteristiche minime dei modelli di simulazione fenologica per gli insetti

I modelli utilizzabili sono basati sul calcolo della sommatoria gradi giorno, o "a ritardo variabile" (MRV).

I modelli utilizzati nella difesa fitosanitaria dai fitofagi simulano i tempi di raggiungimento di una certa fase dello sviluppo sulla base della temperatura. I metodi di calcolo di molti modelli sono basati sul metodo della sommatoria gradi giorno mentre altri modelli, più affidabili ed evoluti, sono di tipo MRV (modelli a ritardo variabile) e sono in grado di simulare lo sviluppo di una popolazione

di insetti descrivendo il passaggio degli individui attraverso le proprie fenofasi unicamente sulla base delle temperature rilevate in campo.

Con i modelli MRV, sulla base dei parametri biologici specie-specifici e delle temperature rilevate, viene calcolato lo sviluppo istantaneo dei diversi stadi di sviluppo. Il modello MRV è in grado di descrivere la distribuzione della popolazione in classi d'età tenendo conto della variabilità genetica di una popolazione, consentendo così di descrivere, non solo il momento in cui si verifica mediamente un determinato evento fenologico, ma la sua intera distribuzione nel tempo.

Caratteristiche dei modelli richiesti per avversità fitopatologiche

I modelli utilizzabili devono essere modelli analitici meccanicistici. Non sono ammessi modelli empirici.

I modelli analitici, in fitopatologia, descrivono l'andamento epidemico partendo dall'analisi dei fattori che favoriscono lo sviluppo della malattia. Si basano su una serie di equazioni matematiche che legano una o più variabili allo sviluppo delle malattie.

I modelli, per loro natura, possono essere di tipo meccanicistico o empirico.

I **modelli meccanicistici** considerano ed analizzano i vari stadi del ciclo d'infezione del patogeno ed il loro cambiamento nel tempo, come risultato delle variabili che lo influenzano, fornendo delle spiegazioni e quindi garantendo la possibilità di quantificazione delle relazioni tra gli elementi del patosistema modellato.

I **modelli empirici** (non ammissibili) sono invece descrizioni dirette dei dati osservati e cercano di simulare il comportamento di un sistema e le relazioni tra le variabili che entrano in gioco, in genere mediante correlazioni causa-effetto senza spiegare la natura di queste relazioni. Esempi di modelli empirici applicati in fitopatologia sono costituiti dalla "Regola dei tre dieci" per la peronospora della vite o dalle "Curve di Mills" per la ticchiolatura del melo.

Si rimanda all'elenco dei modelli ammessi per avversità entomologiche e fitopatologiche, pubblicato sul sito web Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Se il modello che si intende utilizzare non è in elenco è necessario provvedere alla segnalazione tramite PEC al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it, inviando documentazione bibliografica relativa al modello stesso. Se il modello proposto sarà valutato positivamente, verrà inserito nell'elenco di cui sopra.

Per quanto riguarda il **diserbo** il beneficiario deve utilizzare almeno una delle seguenti tecniche.

1) Uso di sensoristica (prossimale o da remoto) per il diserbo sito-specifico (applicabile su cereali, riso, orticole di pieno campo).

L'obiettivo dell'intervento è il diserbo delle sole aree infestate o delle aree che superano un certo livello di infestazione. Allo scopo si possono utilizzare sensori prossimali in grado di elaborare indici vegetazionali (come ad es. Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) oppure mappe di prescrizione generate da elaborazione di immagini a colori in tricromia (RGB) o multispettrali acquisite con droni.

L'impegno prevede l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, in particolare trattrici munite di computer di bordo accoppiata ad attrezzature per la distribuzione dell'erbicida con possibilità di sezionamento della barra.

2) Uso di attrezzature per la sarchiatura di precisione per interfila (applicabile su cereali, riso, orticole di pieno campo).

L'impegno prevede l'utilizzo di sarchiatriche dotate di sistemi ottici di riconoscimento della fila, che consentono di operare anche su colture a file strette e con elevate velocità operative.

3) Uso di attrezzature per la sarchiatura di precisione lungo la fila (applicabile su orticole di pieno campo).

L'impegno prevede l'uso di sarchiatriche di precisione dotate di sensori in grado di rilevare la posizione delle piante della coltura lungo la fila e di attuatori azionati automaticamente, in grado di

intervenire meccanicamente lungo la fila, eliminando le infestanti emerse fra una pianta e l'altra della coltura.

Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di diserbo ed i terreni interessati, tramite la funzione "Comunicazione di avvio operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento.

Nel caso di **uso di sensoristica (prossimale o da remoto) per il diserbo sito-specifico**, contestualmente alla comunicazione di avvio delle operazioni in campo dovrà essere trasmessa la mappa di prescrizione in formato compatibile con applicativi GIS, elaborata per ciascun appezzamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di operazioni di diserbo e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno sulla superficie oggetto d'impegno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche gli interventi svolti da contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso di possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Nel pre-contratto devono essere riportati marca, modello, numero telaio/matricola delle macchine/attrezzature utilizzate.

Il pre-contratto deve essere trasmesso attraverso l'applicativo SIAP in allegato alla domanda di sostegno.

Il possesso della macchina deve essere dimostrabile già dal primo intervento applicato.

Le macchine operatrici o attrezzature, funzionali all'operazione prevista, utilizzate in proprio o da parte di contoterzisti devono risultare registrate in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno nella sezione Macchinari agricoli dei relativi Fascicoli aziendali. Per la singola attrezzatura/macchina deve essere indicato nel campo "note" del riquadro "Dati tecnici" che si tratta di attrezzatura per la sarchiatura di precisione lungo la fila o di attrezzatura per la sarchiatura di precisione nell'interfila. Devono essere inoltre inseriti i dati di marca, modello, numero telaio/matricola.

Tutti i beneficiari devono adottare:

- 1) Il registro dei trattamenti su supporto digitale che deve riportare – per ciascun trattamento effettuato sulla superficie oggetto di impegno – le seguenti informazioni:
 - individuazione dell'appezzamento oggetto di trattamento;
 - indicazione dell'avversità considerata o indicazione della tipologia di infestante oggetto dell'intervento e sua fase fenologica;
 - data del trattamento, prodotti e quantità utilizzate;
 Inoltre, deve riportare – per ciascuna coltura - data di semina o trapianto, fasi fenologiche (e in caso di diserbo anche delle malerbe considerate), data di raccolta.

Se il trattamento è effettuato da un contoterzista, quest'ultimo deve rilasciare al beneficiario l'apposito modulo di cui all'articolo 16, comma 4 del D.Lgs. 150/2012. Il beneficiario inserirà nel registro digitalizzato le informazioni riportate su tale modello.

La distribuzione di prodotti fitosanitari dovrà avvenire in accordo con il/i modelli utilizzati per i **trattamenti fungicidi e/o insetticidi** o la strategia di diserbo scelta.

I trattamenti (effettuati in proprio o tramite contoterzi) devono essere riportati sul registro digitalizzato entro trenta giorni dalla loro esecuzione.

2) Il registro di magazzino su supporto digitale che deve riportare – per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato sulla superficie oggetto di impegno – le seguenti informazioni:

- giacenza iniziale: quantità (kg o l);
- nome commerciale del prodotto e numero di registrazione
- acquisti (entrate): data e quantità (kg o l);
- utilizzi (uscite): data e quantità (kg o l);
- giacenza finale: quantità (kg o l).

Nel caso di adozione di modelli di simulazione per i **trattamenti fungicidi e/o insetticidi**, il beneficiario deve conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione, riferita a ciascuna annualità di impegno:

- registro digitale dei trattamenti per la superficie oggetto d'impegno;
- registro digitale del magazzino aziendale;
- eventuali modelli rilasciati da contoterzisti;
- grafici o tabelle dei dati e/o delle curve di sviluppo fenologico nel corso dell'annata dell'insetto considerato, derivanti dal modello utilizzato;
- grafici o tabelle sull'andamento epidemiologico dell'annata relativo all'avversità fitopatologica considerata, derivanti dal modello utilizzato.

Nel caso di adozione di strategie per il **diserbo**, il beneficiario deve conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione, riferita a ciascuna annualità di impegno:

- registro digitale dei trattamenti per la superficie oggetto d'impegno;
- registro digitale del magazzino aziendale;
- la traccia informatica derivante dalle macchine utilizzate per le operazioni eseguite in caso di uso di sensoristica (prossimale o da remoto) per il diserbo sito-specifico.

Il termine dei 6 mesi, previsto dall'impegno 2, non si applica ai beneficiari in possesso di attrezzature con certificato di regolazione valido fino al 31/12/2023. Per questi ultimi casi permane comunque l'obbligo di effettuare due regolazioni strumentali nel periodo d'impegno.

La validità dell'attestato di regolazione è pari a tre anni. In tutti i casi, permane l'obbligo di effettuare due regolazioni strumentali nel periodo d'impegno con un intervallo minimo di almeno due anni tra le suddette.

In merito alla Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari, questa dovrà essere effettuata su tutte le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari registrate nel fascicolo aziendale di Anagrafe Agricola del Piemonte, nella sezione Macchinari agricoli.

Nel caso di attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari utilizzate da più aziende in comodato d'uso gratuito o in uso congiunto, queste dovranno essere caricate correttamente nei fascicoli aziendali di Anagrafe Agricola del Piemonte, prima della presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento; diversamente, tali attrezzature non saranno ritenute ammissibili.

2.8.4.3. Azione.3

L'impegno consiste nell'utilizzare almeno una delle seguenti metodologie:

- 1) piattaforme digitali per il calcolo del bilancio irriguo;
- 2) sensori di contenuto idrico del suolo con modalità di registrazione in continuo del contenuto idrico del terreno e trasmissione dei dati e loro archiviazione.

Il beneficiario può abbinare ad una delle metodologie sopra riportate l'utilizzo di mappe di prescrizione con l'obiettivo di affinare ulteriormente le stime di fabbisogno idrico delle colture al fine di ottimizzare ulteriormente l'utilizzo della risorsa idrica, con il suo conseguente risparmio.

Non è ammissibile a premio l'utilizzo di sistemi irrigui per scorrimento.

Gli impianti utilizzati dai beneficiari devono essere dotati di contatore dell'acqua.

1) Piattaforme digitali

Caratteristiche minime dei Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) che simulano i bilanci idrici.

La piattaforma utilizzata deve effettuare simulazioni di bilanci idrici concatenati giornalieri, parametrizzati per coltura con quantificazione dei parametri idrologici del suolo, acqua utile, soglie di intervento e granulometria con le seguenti caratteristiche:

- modello a serbatoi,
- modello con funzioni di pedotransfer,
- modello con stima evapotraspirazione (minimo richiesto: formula di Hargreaves).

Inoltre, il DSS deve essere in grado di caratterizzare l'impianto irriguo utilizzato, nonché le colture oggetto di intervento. In particolare, per le colture arboree, deve consentire la descrizione dell'impianto colturale (es densità o sesto impianto), nonché le modalità di gestione dell'interfila (es. inerbito, lavorato, pacciamato).

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la relazione che riporta:

- la caratterizzazione dell'impianto irriguo utilizzato e la descrizione delle colture oggetto di intervento, nonché, per le colture arboree, la descrizione dell'impianto colturale (es densità o sesto impianto), nonché le modalità di gestione dell'interfila (es. inerbito, lavorato, pacciamato);
- descrizione o scheda tecnica della piattaforma utilizzata, rilasciata dal gestore della piattaforma;
- anagrafica delle parametrizzazioni utilizzate.

La suddetta relazione verrà verificata in sede istruttoria.

Il beneficiario deve registrare e conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione:

- analisi granulometrica del suolo, relativa alla Superficie oggetto d'impegno;
- grafico e tabelle numeriche dell'andamento del contenuto idrico del terreno riferiti a ciascuna annualità di impegno;
- registrazione della data e dei quantitativi di acqua distribuita per intervento riferiti a ciascuna annualità di impegno;
- lettura del contatore a inizio e fine campagna riferita a ciascuna annualità di impegno.

2) Sensori di umidità del terreno

Il numero di sensori da inserire in campo dipende dalla variabilità della superficie oggetto d'impegno e dalle caratteristiche granulometriche del terreno. È richiesto un minimo di due punti di monitoraggio per ettaro di appezzamento.

Per ogni punto di monitoraggio i sensori devono essere posti almeno a due profondità, coerenti con la profondità radicale della coltura considerata.

I sensori devono registrare in continuo i dati di umidità del terreno; deve essere garantita l'archiviazione dei dati su supporto informatico digitale.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la relazione che riporta:

- la caratterizzazione dell'impianto irriguo utilizzato e la descrizione delle colture oggetto di intervento, nonché, per le colture arboree, la descrizione dell'impianto colturale (es densità o sesto impianto), nonché le modalità di gestione dell'interfila (es. inerbito, lavorato, pacciamato);
- schede tecniche dei sensori utilizzati;
- numero di sensori utilizzati/ha.

La suddetta relazione verrà verificata in sede istruttoria.

Il beneficiario deve registrare e conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione, riferita a ciascuna annualità di impegno:

- analisi granulometrica del suolo, relativa alla Superficie oggetto d'impegno;
- quantificazione e descrizione dei parametri idrologici calcolati ed utilizzati;
- grafico dell'andamento del contenuto idrico del terreno con registrazione in continuo dei dati di umidità del terreno;
- specifiche adacquata secondo soglie colturali;
- registrazione della data e dei quantitativi di acqua distribuita per intervento;
- lettura del contatore a inizio e fine campagna.

Mappe di prescrizione (facoltative)

La realizzazione delle mappe di prescrizione può derivare dalla combinazione di differenti sistemi informativi della valutazione della variabilità di campo:

- i dati (indicatori di variabilità) utilizzati possono derivare da un campionamento selettivo (ovvero funzionale allo studio della variabilità del campo) e l'analisi anche con metodi indiretti delle caratteristiche chimico – fisiche del suolo (es. granulometria, contenuto di sostanza organica),
- il monitoraggio del vigore vegetativo o del contenuto idrico del terreno nel corso della campagna agraria oggetto dell'intervento di irrigazione attraverso l'utilizzo di sensori remoti (satellite, camere multispettrali portate da sistemi aerei a pilotaggio remoto) o prossimali, allo scopo di rilevare indici di vegetazione.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
La superficie richiesta con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano Strategico Nazionale della PAC.	

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.11 "Variabilità o immutabilità degli appezzamenti, aumenti/riduzioni di superficie o del numero di capi durante il periodo di impegno" e capitolo 1.12 "Altre modifiche nel corso del periodo di impegno".

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Utilizzo di materiali di consumo per ugelli antideriva e per la regolazione irroratrici.	

L'impegno consiste nell'acquisto e nel montaggio degli ugelli antideriva su tutte le macchine irroratrici in possesso del beneficiario (a prescindere dall'azione a cui aderisce) entro i termini previsti dalla regolazione obbligatoria (da eseguirsi almeno una volta all'anno come previsto dal PAN compilando l'apposita check list pubblicata sulla pagina internet regionale al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/modulistica-controlli-delle-attrezzature-per-lapplicazione-dei-prodotti-fitosanitari>) o strumentale presso un centro prova autorizzato.

L'azienda dovrà conservare per l'intero periodo di impegno le fatture dettagliate relative all'acquisto degli ugelli antideriva.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l'intervento.	

Il beneficiario è tenuto a partecipare entro il secondo anno di impegno, ad almeno un corso di formazione al fine di acquisire conoscenze tecniche più approfondite inerenti la/le azioni alle quali aderisce. I momenti formativi potranno svolgersi sia in aula, sia in campo ed essere attivati anche in modalità e-learning e devono essere organizzati da:

- Sviluppatore/gestore della Piattaforma informatica utilizzata
- Enti di formazione accreditati dalla Regione Piemonte
- Regione Piemonte o altri Enti pubblici o Enti di ricerca.

La formazione deve avere una durata minima complessiva di almeno 8 ore.

Il corso deve prevedere il rilascio di un attestato di partecipazione che dovrà essere conservato dall'azienda per il quinquennio di impegno.

In alternativa alla formazione il beneficiario può avvalersi di un servizio di consulenza erogato da personale tecnico specializzato nelle materie previste dal presente bando

Il servizio di consulenza dovrà essere comprovato da una fattura dettagliata accompagnata da una relazione sulle attività svolte, redatta dal medesimo soggetto.

Il servizio di consulenza non può rientrare tra quelli previsti da SRA01 e SRA29.

2.8.5. ACA24 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.8.6. ACA24 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o "ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...)", a seguito della loro eventuale individuazione	% della SOI ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 e/o in altre aree ricadenti nella rete ecologica regionale: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 3 punti > del 50%: 6 punti I tre criteri sono valutati congiuntamente
Aree Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (Direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (Direttiva habitat)		
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (a seguito della loro eventuale definizione)		
Principio di selezione	Aree caratterizzate da criticità ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati)	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della SOI ricadente in ZVN>50 Azione.1 – fertilizzazioni Punti 4 Azione.3 – irrigazioni Punti 2
Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012	% della SOI ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012: 1) <u>Classe di vulnerazione media</u> Azione.2 - trattamenti fungicidi e insetticidi ed erbicidi > 5% e fino al 20%: 2 punti > 20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti Azione.3 – irrigazioni > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 3 punti 2) <u>Classe di vulnerazione alta</u> Azione.2 - trattamenti fungicidi e insetticidi ed erbicidi > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 6 punti > 50%: 8 punti Azione.3 – irrigazioni > 5% e fino al 20%: 2 punti > 20% e fino al 50%: 3 punti > 50%: 4 punti
Aree rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SOI ricadente in Areale B>50 Azione.3 – irrigazioni Punti 4

⇒ Continua

Principio di selezione	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI): con il crescere della SOI rispetto alla SAU migliora la preferenza nell'ordinamento	
Criterio di selezione	Punteggio	
		Incidenza tra la SOI e la SAU aziendale: > 40% e fino al 60%: 1 punto > 60% e fino all'80%: 3 punti > 80%: 6 punti
Principio di selezione	Aderenti alla produzione integrata certificata (SRA01) o alla produzione biologica (SRA29)	
Criterio di selezione	Punteggio	
		<u>Azione.1 – fertilizzazioni</u> Aderenti alla produzione integrata certificata (SRA01): 2 punti Aderenti alla produzione biologica (SRA29): 1 punto <u>Azione.2 - trattamenti fungicidi e insetticidi ed erbicidi</u> Aderenti alla produzione integrata certificata (SRA01): 2 punti Aderenti alla produzione biologica (SRA29): 1 punto <u>Azione.3 – irrigazioni:</u> 1 punto
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato		

Non è previsto un punteggio minimo per poter beneficiare del sostegno.

2.8.7. ACA24 Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno. Il premio complessivo spettante al beneficiario è determinato dalla sommatoria degli impegni presi.

Azione Importo €/ha

Azione.1 - Fertilizzazioni	Arboree	180,00€
Azione.1 - Fertilizzazioni	Erbacee	150,00€
Azione.1 - Fertilizzazioni	Ortive	260,00€
Azione.2 - Trattamenti fitosanitari	Arboree	370,00€
Azione.2 - Trattamenti fitosanitari	Erbacee	150,00€
Azione.2 - Trattamenti fitosanitari	Ortive	300,00€
Azione.3 – Irrigazione	Arboree	190,00€
Azione.3 – Irrigazione	Erbacee	300,00€
Azione.3 – Irrigazione	Ortive	410,00€

2.8.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento o prolungamento a valere su operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento ACA24, con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

		Azione 1 Fertilizzazioni	Azione 2 Trattamenti fitosanitari	Azione 3 Irrigazioni
10.1.2	Impegni base	C	C	C
	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C	C	C
	Sommersione invernale della risaia	C	C	C
	Erbaio da sovescio autunno vernino	C	C	C
	Realizzazione di un fosso di sezione maggiore	C	C	C
10.1.3	10.1..3.2 introduzione delle tecniche di semina su sodo	C	C	C
	10.1.3.3 apporto di matrici organiche	C	C	C
	Impegno aggiuntivo erbaio da sovescio autunno vernino	C	C	C
10.1.5	Iniezione o trattamento immediato	C	C	C
	Distribuzione rasoterra in bande sottocotico	C	C	C
11.1.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C
11.2.1	Mantenimento degli impegni all'agricoltura biologica	C	C	C
11.1.1 e 11.2.1	Impegno aggiuntivo metodo della confusione sessuale	C	C	C
11.1.1 e 11.2.1	Impegno aggiuntivo manutenzione di nidi artificiali	C	C	C
11.1.1 e 11.2.1	Impegno aggiuntivo controllato di fruttiferi e vite	C	C	C
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C

C = cumulabile sulla medesima superficie

2.8.8.3 Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA24 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA03 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di "**Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi**", all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe "**Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi**" finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di

Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA03 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA03.

2.8.9. ACA24 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ' O IMMUTABILITÀ' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
 - 1.13.1. TRA OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022 E GLI INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.2. TRA INTERVENTI SRA-ACA 2023-2027
 - 1.13.3. TRA INTERVENTI SRA-ACA E GLI ECOSCHEMI
 - 1.13.4. TRA INTERVENTI SRA-ACA E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA
- 1.15. TABELLA CUMULABILITÀ' AGGIORNATA



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Interventi SRA -Agro-Climatico-Ambientali (ACA)

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni) / pagamento relative agli Interventi SRA-ACA: 01, 03.2, 05, 06, 08.3, 14, 17, 24

ANNO 2023

**ALLEGATO 3: PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

INDICE

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	1
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO	1
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda	1
3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA	2
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli	3
3.2.2. Domanda in modalità grafica	4
3.2.3. Individuazione grafica dell'azienda agricola	5
3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
3.3.1. Finalità di presentazione delle domande	6
3.3.2. Domande di modifica	7
3.3.3. Domande di ritiro parziale e/o totale	7
3.3.4. Rinuncia totale	8
3.3.5. Errori Palesi	8
3.3.6. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore	8
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
3.5. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	9
3.5.1. Formazione delle graduatorie	10
3.5.2. Gestione delle graduatorie	10
3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI	10
3.6.1. Principi generali dei Controlli	11
3.6.2. Controlli Amministrativi	11
3.6.3. Monitoraggio delle superfici	12
3.6.4. Controlli in loco	12
3.6.5. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	12
3.7. Clausola di elusione	13
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	14
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	14
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	14
4.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	15
4.4. CONTATTI	18

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

Nel primo anno di adesione la domanda di aiuto (per l'accesso al sostegno) costituisce anche domanda di pagamento. La domanda è unica anche se le parcelle agricole oggetto degli impegni ricadono in più territori provinciali, in quanto la struttura competente all'istruttoria è il Settore regionale A1713C Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

E' possibile presentare un'unica domanda per più interventi SRA-ACA di cui al presente bando, tenendo conto che sulla medesima superficie possono essere assunti gli impegni degli interventi SRA-ACA tra loro cumulabili, come illustrato nella tabella riepilogativa di cui alla Parte I e nella descrizione di ogni intervento.

Si invita a valutare, in fase di presentazione della domanda, la scelta dell'intervento oggetto di impegno, in funzione della situazione aziendale, anche alla luce dei punteggi di selezione, in quanto non è possibile abbinare/selezionare la stessa superficie per due o più interventi tra loro non cumulabili.

Per la SRA-ACA 14 occorre presentare una domanda specifica.

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una domanda di pagamento a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettate all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini stabiliti.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale ove esistente.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

E' possibile in alternativa:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori
Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:
https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html
- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020").
Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la suddetta domanda **relativamente agli interventi a superficie**, è presentata attraverso **il modulo di domanda geo-spaziale precompilato** di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Le domande per interventi basati sugli animali contengono (fatto salvo quanto disposto all'art. 6 del regolamento (UE) 2021/2116) almeno le informazioni seguenti:

- a) il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto, di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;

- b) ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;
- c) se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Come previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2022/1173 gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;
- c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- d) informazioni relative alla condizionalità.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

E' importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento/azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Con la presentazione della domanda di aiuto i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

3.2.2 Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
- c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale:
 - il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
 - compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

3.2.3. Individuazione grafica dell'azienda agricola

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1172 per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla.

3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di cui al presente bando devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un

“funzionario delegato” che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica “Agricoltura”, nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome “Sviluppo Rurale 2023-2027- Procedimenti” nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento o i procedimenti di seguito riportati:

- CSR 2023-2027 Interventi SRA-ACA connessi alla superficie: Domande di aiuto e pagamento (nuove adesioni)
- CSR 2023-2027 SRA-ACA 14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità (ad UBA): Domande di aiuto e pagamento (nuove adesioni)

Il servizio on-line “Sviluppo Rurale 2023-2027” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2023;
- **Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **Domanda di ritiro parziale e/o totale ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda e in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **Domanda di rinuncia totale:** occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.

3.3.2. Domande di modifica

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata:

- a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall'Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono ammessi modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;
- b) per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall'Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, ad eccezione di modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità, rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di monitoraggio della superficie, l'Organismo Pagatore informa i beneficiari, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dall'Organismo Pagatore.

Anche le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- ✓ modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle richiesti a premio, anche in aumento;
- ✓ modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- ✓ aggiunta di una o più ACA richieste rispetto alla domanda iniziale.

Il richiedente, come detto, può modificare o aumentare le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dall' intervento/i selezionato/i siano rispettati. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

3.3.3. Domande di ritiro parziale e/o totale

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, si sottolinea che "Una domanda di aiuto/pagamento" può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Una domanda di ritiro parziale, presentata ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/parcelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di sostegno/pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/parcelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- revoca di una o più ACA richieste rispetto alla domanda iniziale.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173. non contenga l'indicazione della domanda precedente modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

3.3.4. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.3.5. Errori Palesi

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Si considera "errore palese" quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, NON ricomprendono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

3.3.6. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il sistema informativo sarà operativo il giorno successivo all'approvazione delle disposizioni del presente bando.

Di seguito si riportano i termini per la presentazione delle domande:

- domande iniziali ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173 e ai sensi del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09/03/2023, entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2023. Detta scadenza può essere prorogata al fine di adeguarsi alle scadenze dettate da Autorità nazionali o dall'ARPEA;
- domande di modifica, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve ulteriori disposizioni dettate da Autorità nazionali;
- domande di revoca parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve ulteriori disposizioni dettate da Autorità nazionali.

3.5. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'ammissibilità delle domande di aiuto è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascun intervento/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici minime.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che favoriscono zone prioritarie per pregi o criticità ambientali, sottoposti alla consultazione telematica del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023 e le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 283 del 28.03.2023.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati per ciascun intervento/azione nella Parte II del bando.

In fase di compilazione delle domande di aiuto, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione e/o per l'attribuzione della preferenza a parità di punteggio, verranno presi in considerazione i dati e le informazioni - compresa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto - presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

3.5.1. Formazione delle graduatorie

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di aiuto per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Per ogni intervento/azione verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione degli interventi/azioni (Parte II).

Confrontate per ogni intervento/azione le risorse annuali del bando (quota parte della dotazione quinquennale) con il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate "con riserva" alle domande di cui ai punti 1) e 2).

L'ordinamento delle domande in graduatoria e l'entità dell'importo assegnabile a ciascuna, verrà definito anche in funzione delle risultanze del negoziato con la Commissione europea in merito alle modifiche del Piano Strategico Nazionale della PAC, specificate nel presente bando e che condizionano gli interventi interessati.

Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.

3.5.2. Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni agro-climatico-ambientali, legati alla stagionalità degli interventi agronomici, non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto non sono previsti scorrimenti delle graduatorie.

Eventuali economie delle risorse destinate al presente bando potranno essere utilizzate per ulteriori bandi in anni successivi.

3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2) e 3) di cui al par. 3.5.1 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di aiuto/pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria l'Ente competente verificherà ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per intervento/azione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

3.6.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par.2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

3.6.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
- e) evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a

quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del regolamento (UE) 2021/2115.

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Deve essere previsto per tutti gli interventi basati sulle superfici, le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicate tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

3.6.4 Controlli in loco

1. I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.
2. Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.
3. I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.
4. Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a ulteriori direttive/procedure emanate dall'Organismo Pagatore e a disposizioni previste dalla Commissione Europea e dallo Stato membro.

3.6.5 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

3.7 Clausola di elusione

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.



PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate. In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013

recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) per l'Italia approvato con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della

Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;

- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”.
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 “disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

Siti internet nazionali in materia di politica agricola e relativi agli interventi agro-climatico-ambientali

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

<https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, disponibile sul sito internet regionale all’indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>
- Disciplinari di produzione integrata per il 2023, approvati con Determinazione Dirigenziale del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici n. 216 dell’8.3.2023 (in conformità delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata)
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/disciplinari-produzione-integrata-2023>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.4. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal Numero verde regionale **800.333.444** (gratuito da telefono fisso) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti amministrativi è fornita al numero 011.0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi oppure è possibile compilare il form previsto alla pagina.

Per richieste di assistenza contattare il tel. 011.0824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilare il form previsto alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte>.